



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



FAQ - SRE01 - Insediamento Giovani Agricoltori Aggiornamento alla data 24/08/2026

6.3. AVVIAMENTO DI IMPRESA DA PARTE DI UN GIOVANE AGRICOLTORE (PRIMO INSEDIAMENTO)

Q1. Un imprenditore agricolo che ha avviato un'impresa agricola individuale nel giugno 2023, senza aver mai beneficiato del premio di primo insediamento previsto dalla Politica di Sviluppo Rurale, può essere considerato ammissibile qualora costituisca una nuova società agricola nella quale assuma, per la prima volta in tale forma giuridica, la qualifica di capo azienda ai sensi del paragrafo 6.4 dell'Avviso? Oppure il primo insediamento si considera definitivamente avvenuto con l'avvio dell'impresa individuale nel 2023, indipendentemente dalla successiva costituzione della società?

RISPOSTA: Il primo insediamento si considera avvenuto con l'avvio dell'impresa agricola individuale nel giugno 2023. Il requisito del primo insediamento, per sua natura, può essere soddisfatto una sola volta e non può essere nuovamente acquisito mediante la successiva costituzione di una società agricola ove l'insediamento assume il ruolo di capo azienda.

Q2. Una persona di età inferiore a 41 anni, mai titolare di impresa agricola e mai insediata come capo azienda, attualmente dipendente a tempo pieno presso un'azienda privata, può presentare domanda di sostegno nell'ambito dell'intervento SRE01, fermo restando il possesso o il conseguimento degli altri requisiti previsti dall'Avviso?

RISPOSTA: Sì, a condizione che entro l'ultimazione del Piano Aziendale e il rilascio della domanda di saldo il soggetto sia in possesso dell'attestazione di iscrizione presso l'INPS in qualità di IAP o CD. Si ricorda che il riconoscimento della qualifica di IAP e la relativa iscrizione presso l'INPS presuppongono il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, compresi quelli relativi alla prevalenza dell'attività agricola e ai limiti dei redditi derivanti da attività extra-agricole, la cui verifica non rientra nell'ambito del presente Avviso.

Q3. Un giovane agricoltore ha provveduto all'apertura della partita IVA in data 25/06/2026, formalizzando successivamente l'iscrizione presso la Camera di Commercio il 07/07/2026. Dalla visura camerale emerge che la data di inizio attività coincide con quella del 25/06/2026, ovvero il giorno di rilascio del numero di partita IVA. Si chiede di chiarire se tale circostanza configuri una potenziale incongruenza con le disposizioni dell'Avviso, laddove si fa riferimento a un avvio dell'attività presso la CCIAA successivo all'iscrizione dell'impresa nella sezione speciale delle imprese agricole. Considerato l'attuale iter amministrativo, la data di inizio attività risulta sistematicamente antecedente al perfezionamento dell'iscrizione camerale, essendo legata all'attivazione della posizione fiscale che costituisce il presupposto necessario per i successivi adempimenti presso la Camera di Commercio.

RISPOSTA: Come previsto al paragrafo 6.3 dell'Avviso pubblico:

“Ai fini della ricevibilità della Domanda di Sostegno, dovrà risultare, presso la C.C.I.A.A. a carico del richiedente, almeno uno dei seguenti atti, datato non oltre 24 mesi antecedenti alla data di rilascio della Domanda di Sostegno stessa, pena inammissibilità della domanda:

- a) iscrizione dell'impresa nella sezione speciale “imprese agricole” oppure nella sezione speciale “piccoli imprenditori individuali – coltivatori diretti”

[..]

In fase di istruttoria dell'ammissibilità all'aiuto, la Regione verifica, tramite visura camerale, che il richiedente soddisfi, in relazione alla forma giuridica dell'impresa, una delle seguenti condizioni:

a) Imprese individuali

- l'avvenuto inizio dell'attività presso la C.C.I.A.A., successivamente all'iscrizione dell'impresa nella sezione speciale «imprese agricole» oppure nella sezione speciale «piccoli imprenditori individuali – coltivatori diretti».

b) Società

- nel caso di società neocostituita, l'avvenuto inizio dell'attività presso la C.C.I.A.A. successivamente all'iscrizione nella sezione speciale «imprese agricole»;
- nel caso di società già costituita, l'assunzione della carica di capo azienda da parte del giovane richiedente, con conseguente aggiornamento della compagine o dei ruoli societari risultante dagli atti depositati presso la C.C.I.A.A.”

Di conseguenza nella situazione rappresentata vi sono sia i requisiti di ricevibilità che di ammissibilità. Il fatto che l'inizio attività sia precedente all'iscrizione in Camera di Commercio non dirime rispetto all'ammissibilità della domanda poiché alla domanda c'è sia l'una che l'altra condizione di ammissibilità nei 24 mesi antecedenti la domanda.

Q4. Una giovane agricoltrice risulta iscritta alla Camera di Commercio in data 19/03/2024 con qualifica di impresa agricola, con impresa risultante inattiva. L'azienda risultava già costituita e disponeva dei terreni agricoli, ma fino alla data del 24/07/2024 non aveva avviato l'effettiva attività agricola, non aveva emesso fatture e la giovane non risultava ancora responsabile fiscalmente dell'attività agricola. In data 24/07/2024 è stata comunicata la data di inizio attività dell'impresa agricola, con conseguente avvio effettivo della gestione aziendale. Considerato che il requisito previsto dal bando fa riferimento a “inizio dell'attività di impresa agricola in qualità di capo azienda” si chiede se, ai fini della verifica del requisito temporale previsto dall'Intervento SRE01, debba essere considerata quale data di inizio attività:

- la data di iscrizione alla Camera di Commercio del 19/03/2024, oppure
- la data di effettivo inizio dell'attività agricola del 24/07/2024, momento dal quale la giovane ha assunto la responsabilità gestionale e fiscale dell'impresa agricola.

RISPOSTA: Il paragrafo 6.3 stabilisce espressamente che, per verificare il requisito di ricevibilità/ammissibilità temporale (inizio dell'attività avvenuto nei 24 mesi antecedenti al rilascio della Domanda di Sostegno), costituisce atto valido la “data di inizio dell'attività di impresa agricola in qualità di capo azienda”.

Nel caso prospettato di impresa iscritta inizialmente come “inattiva”, la data da considerarsi ai fini del calcolo dei 24 mesi per il primo insediamento è la data di effettivo inizio attività (24/07/2024), come registrata e risultante dalla visura della C.C.I.A.A., in quanto momento in

cui si perfeziona l'assunzione del ruolo e della gestione operativa dell'impresa in qualità di Capo Azienda.

Q5. Nel bando è previsto l'insediamento multiplo, massimo due giovani, qualora la PS aziendale lo consenta, nel caso delle cooperative per insediamenti multipli il bando dice: *"In caso di doppio insediamento le suddette condizioni devono essere possedute da entrambi i giovani insediati. In tal caso, i giovani insediati dovranno avere la firma congiunta o disgiunta per quanto concerne la gestione ordinaria della società, mentre dovranno avere la firma congiunta per la gestione straordinaria. Oltre a ciò dovranno essere gli unici rappresentanti legali dell'impresa"*. Ma per le cooperative agricole sociali a gestione ordinaria non è prevista la presenza di due persone che sono contemporaneamente rappresentanti legali (cioè il Presidente è rappresentante legale) poi c'è il CdA che sarà composto solo dai due giovani.

RISPOSTA: No, non è ammissibile la presenza di un terzo rappresentante legale. Devono essere tassativamente rispettate le disposizioni dell'Avviso pubblico, secondo cui i due giovani insediandi devono essere gli unici rappresentanti legali dell'impresa, con potere di firma congiunta o disgiunta per la gestione ordinaria e firma congiunta per la gestione straordinaria. Uno dei due giovani insediati potrà pertanto assumere la carica di Presidente della cooperativa, purché entrambi siano investiti dei poteri di legale rappresentanza nei termini previsti dal Bando.

A supporto di tale assetto, si precisa che la normativa di settore delle cooperative agricole sociali (L. n. 381/1991, D.Lgs. n. 228/2001 e L.R. Umbria n. 12/2016 e s.m.i.) non disciplina la composizione del Consiglio di Amministrazione né l'attribuzione della rappresentanza, la cui regolamentazione è rinviata al Codice Civile.

In particolare, l'art. 2519 c.c. estende alle cooperative le norme per le S.p.A. (artt. 2380 e ss. c.c.), le quali consentono di conferire la rappresentanza della società a più amministratori, secondo le modalità dello statuto o dell'atto di nomina. Ne consegue che è pienamente legittimo prevedere statutariamente la legale rappresentanza in capo ai soli due giovani insediati, conformando l'assetto sociale ed i relativi poteri di firma alle prescrizioni del Bando.

Q6. È ammissibile la candidatura per il primo insediamento tramite l'avvio di una Ditta Individuale da parte di un giovane che è già socio di una Società Semplice Agricola preesistente, nell'ipotesi in cui lo stesso mantenga simultaneamente la qualifica di solo socio della predetta società? Qualora la nuova Ditta Individuale assuma in affitto, da proprietari terzi, dei terreni agricoli attualmente condotti in locazione dalla medesima Società Semplice (in cui il giovane è socio), tale operazione è da ritenersi ammissibile? Oppure tale fattispecie configurerebbe un'ipotesi non consentita, imponendo al giovane di acquisire esclusivamente terreni ex novo e non riconducibili alla società semplice?

RISPOSTA: In merito alle fattispecie rappresentate, si precisa quanto segue:

- Mantenimento della qualifica di socio in Società Semplice preesistente: l'insediamento come Ditta Individuale è ammissibile. Il mantenimento della sola qualifica di socio (privo di rappresentanza legale o di poteri di amministrazione) all'interno di una società agricola preesistente non osta al possesso dei requisiti di primo insediamento e di insediamento come capo azienda della nuova Ditta

Individuale, nel rispetto di quanto stabilito dai paragrafi 6.1, 6.3 e 6.4 dell'Avviso pubblico.

- Acquisizione in affitto di terreni precedentemente condotti dalla Società Semplice: tale operazione è ammissibile a condizione che vengano pienamente rispettate le disposizioni e i limiti in materia di frazionamento aziendale previsti dal paragrafo 6.7 dell'Avviso pubblico. La valutazione circa la legittimità del passaggio delle superfici in conduzione (anche se appartenenti a terzi proprietari) dipende infatti dalla specifica composizione societaria della Società Semplice originaria e dai rapporti di parentela/affinità tra i soci: l'operazione non deve configurare un frazionamento elusivo volto unicamente alla creazione artificiale delle condizioni di accesso al sostegno.

Q7. In una società agricola costituita a maggio 2023 da due giovani under 40, il Giovane A detiene l'80% delle quote e il Giovane B il 20%. Originariamente entrambi possedevano la rappresentanza legale con firma disgiunta. A maggio 2025, prima di presentare domanda (non finanziata) a valere sul bando precedente, lo statuto è stato modificato attribuendo la legale rappresentanza e i poteri di firma in via esclusiva al Giovane A per consentirne l'insediamento singolo. Previa formale rinuncia alla precedente domanda, si chiede se il Giovane A possa presentare una nuova domanda di primo insediamento sul bando attualmente aperto, rientrando nei 24 mesi dall'assunzione dei requisiti di capo azienda.

RISPOSTA: No, la domanda non è ammissibile per superamento del termine massimo dei 24 mesi dall'avvio del primo insediamento. Ai sensi del paragrafo 6.1, 6.3 e 6.3 dell'Avviso pubblico, il primo insediamento si intende avviato al momento dell'assunzione della prima carica utile e del possesso di quote di capitale da parte del giovane all'interno della società.

Nel caso di specie:

- Data di primo insediamento: il giovane A si è insediato a tutti gli effetti nel maggio 2023, data in cui ha acquisito l'80% delle quote societarie e la qualifica di legale rappresentante della società (il fatto che la rappresentanza fosse condivisa con il giovane B mediante firma disgiunta non annulla la sussistenza della carica formale e la titolarità del capitale gestito);
- Decorrenza e scadenza del termine di 24 mesi: la modifica statutaria effettuata a maggio 2025 costituisce una mera regolarizzazione dei poteri amministrativi ai fini del bando 2025, ma non azzerà né differisce la data di primo insediamento, che resta ancorata al maggio 2023. Essendo trascorsi più di 24 mesi tra tale data (maggio 2023) e la data di presentazione della domanda a valere sul bando attualmente aperto, il requisito temporale di ammissibilità non risulta soddisfatto.

Si conferma invece che per il giovane B, avendo detenuto una quota del 20% (inferiore al 25%) e avendo successivamente rinunciato alla carica di legale rappresentante, non si è perfezionato un primo insediamento ai sensi del bando in argomento, con conseguente conservazione della possibilità di insediarsi in futuro.

Q8. L'azienda risulta iscritta dal 2020 anche alla camera di commercio con codice ATECO 01.61.99 attività di supporto alla produzione vegetale (lavorazioni agricole per conto terzi), ma con qualifica di piccolo imprenditore agricolo-impresa artigiana. Abbiamo già attivato la pratica di apertura P. IVA non artigiana, ma agricola e relativa iscrizione dell'impresa nella sezione speciale "imprese agricole" oppure nella sezione speciale "piccoli imprenditori individuali – coltivatori diretti". Il fatto che sia stata già iscritta con codice ATECO compatibile

con il bando dal 2020 anche se nella sezione di piccolo imprenditore annotata con la qualifica di impresa artigiana, la escluderebbe dalla possibilità di aderire al bando?

RISPOSTA: La precedente iscrizione alla C.C.I.A.A. dal 2020 con codice ATECO 01.61.99, relativo all'attività di supporto alla produzione vegetale (lavorazioni agricole per conto terzi), identifica un'attività rientrante tra quelle agricole individuate dal bando.

Pertanto, sebbene tale attività fosse esercitata nell'ambito di un'impresa iscritta nella sezione artigiana e con la relativa qualifica, il suo effettivo avvio nel 2020 configura già l'inizio dell'attività agricola ai fini della disciplina del primo insediamento.

Di conseguenza, la precedente attività agricola avviata nel 2020 preclude la possibilità di accedere al presente avviso, indipendentemente dalla precedente qualificazione come impresa artigiana poiché la successiva apertura di una P. IVA agricola e l'iscrizione nella sezione speciale "imprese agricole" o "piccoli imprenditori individuali – coltivatori diretti" non possono determinare un nuovo primo insediamento, trattandosi di una variazione della qualificazione e dell'inquadramento di un'attività agricola già esercitata.

Q9. Nel caso di un giovane che presenta la domanda come ditta individuale di nuova costituzione, che alla fase antecedente alla presentazione della domanda non dispone ancora di terreni agricoli, è possibile, successivamente ad eventuale Nulla Osta, costituire una società semplice agricola nella quale:

- il giovane possieda il 51% delle quote;
- il giovane abbia il ruolo di amministratore;
- al giovane siano attribuiti anche i poteri di straordinaria amministrazione;
- la società acquisisca successivamente la disponibilità dei terreni e dei fabbricati necessari allo svolgimento dell'attività prevista nel Piano Aziendale.

Si chiede quindi se tale modifica della forma giuridica sia ammissibile in fase di attuazione del Piano Aziendale.

RISPOSTA: La trasformazione da ditta individuale a società semplice agricola è ammissibile in fase di attuazione del Piano Aziendale, ai sensi del paragrafo 14 del Bando – "Subentro e cambio beneficiario", purché il giovane insediato rimanga il medesimo titolare della Domanda di Sostegno e mantenga gli stessi requisiti soggettivi previsti dal paragrafo 6.4 in qualità di capo azienda.

Nel caso prospettato, il possesso del 51% delle quote, la qualifica di amministratore e l'attribuzione dei necessari poteri di amministrazione consentono il mantenimento dei requisiti, fermo restando l'obbligo di comunicare e documentare la trasformazione secondo le modalità previste dal paragrafo 14 dell'Avviso.

Q10. Il seguente quesito riguarda l'inserimento di 2 giovani in una Società Consortile a Responsabilità Limitata. Con CDA formato da 3 elementi i due giovani saranno inseriti come Presidente del CDA e Vicepresidente del CDA con poteri di gestione ordinaria e straordinaria prima della presentazione della domanda. Si chiede conferma della correttezza formale delle cariche. Il trasferimento delle quote societarie, tenuto conto del periodo di chiusura dei vari uffici pubblici, può essere formalizzato prima della richiesta del saldo, come specificato per il possesso dei terreni in precedenti FAQ? I due giovani avranno il 30% delle

quote della Società consortile Srl come da indicazioni del bando paragrafo 6.4. Si chiede conferma della percentuale.

RISPOSTA: in caso di doppio insediamento il presidente e il vicepresidente del CDA giovani insediati che esercitano il controllo dovranno avere la firma congiunta o disgiunta per quanto concerne la gestione ordinaria della società, mentre dovranno avere la firma congiunta per la gestione straordinaria.

Oltre a ciò dovranno essere gli unici rappresentanti legali dell'impresa. Le condizioni sopra indicate, per tutte le tipologie societarie individuate, devono risultare esplicitamente dagli atti ufficiali delle società (delibere assembleari, statuti, patti sociali etc.), essere registrate nel certificato camerale alla data di presentazione della domanda di sostegno ed essere mantenute per tutta la durata del periodo vincolativo.

Esercita il controllo il giovane agricoltore che detiene almeno il 30% del capitale sociale e che detiene i poteri di gestione ordinaria nonché, in via esclusiva, di gestione straordinaria della società, alternativamente, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione o amministratore unico o amministratore delegato ed è unico rappresentante legale.

In caso di doppio insediamento le suddette condizioni devono essere possedute da entrambi i giovani insediati. In tal caso, i giovani insediati dovranno avere la firma congiunta o disgiunta per quanto concerne la gestione ordinaria della società, mentre dovranno avere la firma congiunta per la gestione straordinaria. Oltre a ciò dovranno essere gli unici rappresentanti legali dell'impresa.

6.5. REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE ED ALLE COMPETENZE

Q1. Un giovane maggiorenne che, nell'anno scolastico di presentazione della domanda, frequenta l'ultimo anno di liceo può essere ammesso al sostegno previsto dal bando qualora:

- abbia già compiuto 18 anni alla data di presentazione della Domanda di Sostegno;
- proceda all'apertura della partita IVA agricola e all'iscrizione dell'azienda presso la sezione speciale della CCIAA secondo le modalità e i termini previsti dall'Avviso;
- si impegni a iscriversi al regime previdenziale INPS in qualità di IAP o CD entro la data di conclusione del Piano Aziendale e comunque nei termini indicati dal bando;
- rispetti tutti gli ulteriori requisiti di ammissibilità previsti.

Si chiede pertanto di confermare se la contemporanea frequenza dell'ultimo anno di scuola superiore costituisca o meno causa di esclusione dalla partecipazione al bando, qualora siano rispettati tutti i requisiti e gli impegni sopra richiamati.

RISPOSTA: Non rappresenta causa di esclusione. Il beneficiario dispone di 36 mesi dalla data di presentazione della Domanda di Sostegno per ottemperare agli impegni relativi alla formazione. Si ricorda che un titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo deve essere poi corredato di un attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agricolo, agroalimentare e ambientale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome per l'acquisizione della qualifica di Imprenditore agricolo Professionale.

6.7. FRAZIONAMENTO AZIENDALE IN AMBITO FAMILIARE E CESSIONE DI AZIENDA TRA CONIUGI

Q1. Un soggetto in possesso dei requisiti previsti per il "giovane" intende avviare un'impresa individuale e prendere in conduzione parte dei terreni di proprietà di una S.r.l. nella quale il marito detiene una quota di partecipazione (minoritaria) ed è amministratore unico. In tale fattispecie, la situazione potrebbe essere considerata un frazionamento in ambito familiare?

RISPOSTA: Il quesito non appare sufficientemente dettagliato. Tuttavia, per quel che si evince si fa presente che l'ultimo comma dell'art. 6.7 dell'Avviso pubblico prevede che è espressamente vietato l'insediamento aziendale del giovane derivante da cessione di azienda agricola (in tutto o in parte) tra coniugi legalmente riconosciuti. Il coniuge in questione oltre ad essere amministratore unico ha anche quota, seppur minoritaria, della Società e quindi il presente caso rientra nella fattispecie della cessione aziendale sopra menzionata.

Q2. Un giovane intende assumere la carica di capo azienda in una società agricola a responsabilità limitata già costituita, la quale conduce in affitto beni di proprietà della madre e della nonna del beneficiario. La madre è attualmente socia minoritaria della società. Si chiede se l'esclusione dal contratto di affitto di un singolo fabbricato, successivamente trasformato da agriturismo (D/10) a struttura ricettiva non connessa (Country House), integri la fattispecie di "frazionamento aziendale" ai sensi del paragrafo 6.7 dell'Avviso. Si richiede altresì conferma sulla possibilità di effettuare tale operazione in fase successiva alla presentazione della domanda di sostegno, previa variazione contrattuale e aggiornamento dei sistemi (SIAN, CCIAA e Catasto), fermo restando che il Piano Aziendale non prevede investimenti su quel fabbricato, il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e degli obiettivi del Piano Aziendale.

RISPOSTA: Si ritiene che qualora il giovane acquisisca il ruolo di capo azienda nella Società ove è socia anche la madre e non venga modificato il fascicolo aziendale della Società la domanda è ammissibile. Se dopo la concessione, la società trasforma il fabbricato proposto nel quesito in una country house (come definita ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale n. 23/2024), non essendo più tale bene classificato come agricolo (D/10) potrà essere oggetto di alienazione da parte della Società. Contrariamente, se venisse alienata una particella agricola, si potrebbe configurare un frazionamento in corso di sviluppo del Piano aziendale.

Q3. Si chiede se la seguente fattispecie possa essere considerata una condizione artificiosa ai fini dell'accesso al bando. Un soggetto è attualmente titolare di un'impresa agricola individuale, con terreni condotti sia in proprietà sia in affitto. Il titolare intende cessare la propria impresa e chiudere il relativo fascicolo aziendale, trasferendo integralmente la conduzione dei terreni a una nuova società agricola semplice costituita insieme alla moglie, la quale assumerebbe il ruolo di capo azienda.

RISPOSTA: Come reso evidente nell'ultimo capoverso del paragrafo 6.7 dell'Avviso, si ricorda che è vietato l'insediamento aziendale del giovane derivante da cessione di azienda agricola (in tutto o in parte) tra coniugi legalmente riconosciuti, seppure si preveda la

chiusura della precedente attività e la costituzione di una nuova società in cui il coniuge che si insedia è socio.

Q4. Al paragrafo 7.1. REQUISITI DEI BENEFICIARI è indicato " Sono ammissibili all'aiuto i giovani agricoltori che soddisfino i seguenti requisiti:

[...]

- Non aver messo in atto condizioni artificiali ai sensi dell'art. 62 del Reg UE 2021/2116 e dalla Determinazione Dirigenziale n. 3625 del 17/04/2026 e s.m.i. per aggirare i requisiti di accesso all'aiuto previsto dal presente Avviso."

Si chiede di fornire il testo di tale Determinazione non reperibile nel BUR.

RISPOSTA: La Determinazione non è stata ancora pubblicata. Per facilitare l'operatività nella compilazione delle Domande di Sostegno, si riportano gli aspetti che saranno sede di controllo:

1. Localizzazione dell'azienda:

- Accertamento dell'esistenza di più beneficiari con diversa ragione sociale, che partecipano allo stesso bando, che hanno la loro sede legale allo stesso indirizzo;
- Accertamento diverso legale rappresentante dell'azienda/soggetto beneficiario;

2. Esistenza di vincoli funzionali:

- Accertamento dell'esistenza di aziende che, dal confronto dei rispettivi oggetti sociali, operano in settori diversi;
- Assenza di Imprese collegate o associate (definite ai sensi dell'art. 2359 c.c.) beneficiarie nell'ambito dello stesso bando;
- Assenza di una suddivisione riferita a un progetto cofinanziato di dimensioni rilevanti in molti progetti più piccoli identici finanziati nell'ambito dello stesso bando.

Q5. Nel caso di una società agricola costituita fra due coniugi prima della pubblicazione del bando, in cui sin dalla costituzione entrambi i giovani soci rivestono il ruolo di legali rappresentanti con i poteri richiesti per il duplice insediamento, ma uno dei due acquisisca la quota minima di partecipazione prevista dal bando solo successivamente, mediante modifica delle quote sociali, è possibile riconoscere il duplice insediamento? Oppure l'acquisizione successiva della quota minima impedisce il riconoscimento del requisito?

RISPOSTA: Sì. Il duplice insediamento è riconoscibile qualora, alla data di presentazione della Domanda di Sostegno, entrambi i giovani soddisfino tutti i requisiti previsti dall'Avviso per la qualifica di capo azienda, compreso il possesso della quota minima di partecipazione, dei poteri di gestione e della rappresentanza legale, risultanti dagli atti societari e dalla relativa iscrizione camerale. Il fatto che uno dei due soci abbia acquisito la quota minima mediante una modifica delle quote sociali successiva alla costituzione della società non preclude il riconoscimento del duplice insediamento, purché tale modifica sia intervenuta entro i termini previsti dall'Avviso e prima della presentazione della Domanda di Sostegno.

Altresì, l'Avviso prevede che è vietato l'insediamento aziendale del giovane derivante da cessione di azienda agricola (in tutto o in parte) tra coniugi legalmente riconosciuti. L'acquisizione delle quote o dei poteri mediante una redistribuzione di quote sociali tra soci già appartenenti alla medesima società **non costituisce motivo di esclusione**, poiché non vi è un vero e proprio evento traslativo che riguarda l'azienda nel suo complesso. Quindi, la

fattispecie in esame non rientra nel divieto di cessione d'azienda tra coniugi di cui al paragrafo 6.7, che è invece riferito a operazioni riguardanti il trasferimento totale o parziale dell'azienda o del suo compendio immobiliare/fondario (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, cessione di ramo d'azienda o scissione della stessa, ecc.).

Q6. Il padre del giovane che intende insediarsi è titolare di un'azienda agricola ditta individuale che verrà integralmente trasferita al figlio, con conseguente chiusura del relativo Fascicolo Aziendale SIAN, mediante trasferimento di tutti i terreni e fabbricati nella sua disponibilità. Di conseguenza verrà anche chiusa la partita iva della suddetta ditta individuale a nome del padre. Il medesimo soggetto (il padre) è anche socio di una società semplice agricola dove, insieme agli altri 2 soci, riveste anche la carica di legale rappresentante e dove continuerà regolarmente la propria attività. Si specifica che i terreni in possesso a tale società sono tutti di proprietà della stessa.

Si chiede di chiarire se tale casistica sia ammissibile ai sensi del paragrafo 6.7 dell'Avviso e che non si configuri un caso di frazionamento aziendale in ambito familiare, si ribadisce che il trasferimento al giovane riguarda la totalità dell'azienda agricola individuale del padre, mentre la permanenza della società agricola costituisce un'attività giuridicamente distinta e autonoma rispetto all'azienda oggetto di trasferimento.

Si chiede inoltre di chiarire se, ai fini dell'applicazione del paragrafo 6.7, la verifica dell'assenza di frazionamento debba essere effettuata esclusivamente con riferimento all'azienda agricola oggetto del trasferimento e non ad altre imprese agricole nelle quali il cedente ricopra incarichi di amministrazione o partecipazioni societarie.

RISPOSTA: Nel caso prospettato, il trasferimento al giovane dell'intera azienda agricola individuale del padre, con conseguente cessazione della relativa attività e chiusura del Fascicolo Aziendale e della partita IVA, non configura, di per sé, un'ipotesi di frazionamento aziendale ai sensi del paragrafo 6.7 dell'Avviso.

La circostanza che il cedente mantenga la qualità di socio e di legale rappresentante di una distinta società semplice agricola, dotata di una propria autonomia giuridica, patrimoniale e aziendale, non assume rilievo ai fini della verifica del divieto di frazionamento, purché tale società non costituisca l'azienda oggetto del trasferimento al giovane e non sia interessata da operazioni di trasferimento parziale o artificioso finalizzate ad ottenere il sostegno.

Ai fini dell'applicazione delle limitazioni previste dall'Avviso, la verifica dell'assenza di frazionamento deve pertanto essere effettuata con riferimento all'azienda agricola oggetto del trasferimento e alle operazioni poste in essere nell'ambito della stessa, fermo restando che l'Amministrazione potrà valutare, in sede istruttoria, l'eventuale sussistenza di operazioni elusive o artificiose volte ad aggirare le finalità dell'Avviso.

Q7. Leggendo il paragrafo 6.7, il frazionamento riguarda il trasferimento di terreni che il genitore può cedere perché ne ha la disponibilità in proprietà, usufrutto o enfiteusi.

L'ultimo periodo, invece, disciplina una fattispecie diversa, ossia il caso del trasferimento totale dell'azienda, prevedendo che il cedente non possa mantenere aperto il fascicolo continuando l'attività con i soli terreni in affitto già presenti nel fascicolo.

Faccio un esempio pratico per spiegarmi meglio. Il padre conduce 20 ettari di proprietà e 30 ettari in affitto da un soggetto terzo. Per qualsiasi ragione il proprietario dei 30 ettari rientra nella disponibilità dei propri terreni e decide di concederli direttamente in affitto al figlio. In

questa fattispecie, non si realizza alcun trasferimento di beni dal padre al figlio, ma una nuova concessione del terreno da parte del proprietario. Per questo motivo faccio fatica a ricondurre tale situazione al frazionamento aziendale disciplinato dal paragrafo 6.7.

Ho l'impressione che la FAQ possa essere interpretata come un'estensione del concetto di frazionamento anche ai terreni condotti in affitto, mentre dalla lettura del bando non mi sembrava emergere questo principio.

RISPOSTA: Ai sensi del paragrafo 6.7 dell'Avviso pubblico, la disciplina della cessione aziendale riguarda specificamente il trasferimento di superfici di cui il genitore (o parente/affine entro il 1° grado) ha la disponibilità a titolo di proprietà, usufrutto o enfiteusi. La stipula di un nuovo contratto di affitto tra un terzo proprietario e il giovane agricoltore costituisce un'autonoma ed effettiva acquisizione di titolo di possesso e non configura di per sé una cessione da parte del genitore, in quanto non si realizza un trasferimento di beni o diritti reali tra genitore e figlio.

Tuttavia, in sede di istruttoria, resta ferma la verifica della veridicità e della sostanza delle operazioni al fine di accertare che non ricorrano condizioni create artificialmente per eludere i requisiti di accesso al sostegno o la disciplina del trasferimento d'azienda prevista dal medesimo paragrafo 6.7.

Q8. Una giovane agricoltrice, attualmente socia accomandataria di una società in accomandita semplice (S.A.S.) ma iscritta all'INPS quale dipendente della medesima impresa, intende insediarsi come capo azienda. Considerato che l'attuale legale rappresentante è il coniuge, si chiede se sia ammissibile la rimodulazione delle quote societarie e dei poteri di rappresentanza al fine di consentire l'insediamento della giovane e l'accesso al sostegno previsto dall'Intervento SRE01.

RISPOSTA: Sì, è ammissibile. In coerenza con quanto già chiarito nella risposta al quesito.

Q9. del presente paragrafo, per le ripartizioni di quote societarie tra coniugi, si precisa che:

- Ai sensi del paragrafo 6.4 dell'Avviso, nel caso di Società in accomandita semplice (s.a.s.), il giovane agricoltore esercita il controllo ed è riconosciuto Capo Azienda a condizione che:
 - detenga almeno il 25% della quota di capitale;
 - provveda alla gestione ordinaria e, in via esclusiva, alla gestione straordinaria della società;
 - sia l'unico rappresentante legale.
- L'acquisizione delle quote o dei poteri mediante una ridistribuzione/cessione di quote sociali tra soci già appartenenti alla medesima società non costituisce motivo di esclusione, poichè non vi è un vero e proprio evento traslativo che riguarda l'azienda nel suo complesso. Quindi, la fattispecie in esame non rientra nel divieto di cessione d'azienda tra coniugi di cui al paragrafo 6.7, che è invece riferito a operazioni riguardanti il trasferimento totale o parziale dell'azienda o del suo compendio immobiliare/fondario (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, cessione di ramo d'azienda o scissione della stessa, ecc.).
- Le modifiche relative alle quote di partecipazione, ai poteri di gestione e alla rappresentanza legale devono risultare dagli atti societari e dalla relativa iscrizione in

C.C.I.A.A. entro i termini previsti dal paragrafo 6.3 e prima della presentazione della Domanda di Sostegno.

- La precedente posizione di dipendente non costituisce causa di esclusione, a condizione che il rapporto di lavoro dipendente venga cessato e che la giovane si iscriva presso l'INPS in qualità di IAP o CD entro i termini previsti dal bando (entro la data di presentazione della domanda di saldo).

Q10. In riferimento al paragrafo 6.7 Frazionamento aziendale in ambito familiare si sottopone il seguente caso specifico: il padre trasferisce la totalità di terreni e fabbricati alla figlia neo-insediata mantenendo il fascicolo aperto in quanto detentore di 2 cavalli e 2 trattori, ma privo di superfici in conduzione. Tale caso specifico costituisce frazionamento? È necessario chiudere il fascicolo aziendale del padre?

RISPOSTA: Sì, la mancata chiusura o lo svuotamento incompleto del Fascicolo Aziendale del cedente impedisce il perfezionamento del "trasferimento totale" e configura una fattispecie non ammissibile o riconducibile a frazionamento.

Come espressamente disposto dal paragrafo 6.7 dell'Avviso pubblico:

- In caso di trasferimento totale di un'azienda agricola in ambito familiare, il Fascicolo Aziendale SIAN dell'azienda cedente deve essere chiuso, oppure risultare totalmente privo di beni e superfici in conduzione.
- Il mantenimento del Fascicolo Aziendale aperto con la presenza di consistenze zootecniche e/o parco macchine in capo al padre non consente di qualificare l'operazione come trasferimento totale, dal momento che l'azienda cedente continuerebbe a figurare come posizione attiva nel sistema SIAN.

Pertanto, affinché l'insediamento della figlia sia ammissibile come trasferimento totale dell'azienda familiare:

- Il padre deve procedere alla chiusura del proprio Fascicolo Aziendale SIAN (o trasferire/dismettere integralmente anche i beni e gli animali in esso censiti);
- In alternativa, qualora il padre intenda mantenere la proprietà/detenzione di macchine o animali a titolo personale/extra-agricolo, la posizione aziendale agricola SIAN deve essere formalmente chiusa e priva di attività d'impresa.

Q11. Nel caso in cui un giovane, comproprietario di terreni congiuntamente con il padre, concessi in affitto alla società semplice agricola i cui soci sono il padre e il fratello, qualora il giovane tornasse nel pieno possesso dei suddetti terreni risolvendo anticipatamente i contratti di affitto si rientrerebbe nell'ipotesi frazionamento aziendale in ambito familiare? Naturalmente i terreni in questione sarebbero utilizzabili per l'insediamento.

Inoltre, il medesimo giovane vorrebbe utilizzare anche i terreni di proprietà di un terzo soggetto il quale ha affittato gli stessi alla società semplice agricola di cui sono soci il padre e il fratello del giovane. Nel caso di risoluzione anticipata dell'affitto e contestuale nuovo contratto di affitto tra il terzo e il giovane, questa fattispecie potrebbe considerarsi frazionamento aziendale in ambito familiare?

RISPOSTA: Ai sensi del paragrafo 6.7 del bando, è stabilito che la costituzione della nuova impresa non deve derivare da un frazionamento di un'azienda familiare di proprietà di parenti o da una suddivisione di una società in cui siano presenti parenti. Inoltre, le

Disposizioni comuni prevedono che non sono ammissibili operazioni finalizzate a creare artificialmente le condizioni per l'accesso al sostegno.

Pertanto, con riferimento a entrambe le fattispecie prospettate, **si rappresenta che il frazionamento aziendale non ricorre esclusivamente nel caso di cessazione dell'azienda familiare preesistente**. Il trasferimento al giovane di terreni già nella disponibilità dell'azienda familiare, siano essi di proprietà dei familiari o di un soggetto terzo, può configurare un'ipotesi di frazionamento aziendale qualora l'insediamento derivi dalla sottrazione di parte della base fondiaria dell'azienda esistente, difatti *“il Fascicolo Aziendale SIAN dell'azienda cedente dovrà essere chiuso (o privo di beni/superfici in conduzione) a seguito del trasferimento dei terreni e degli immobili, non potendo continuare l'attività nemmeno con i soli terreni condotti in affitto da terzi ma già presenti nel Fascicolo Aziendale al momento del trasferimento.”*

Q12. Si consideri il caso in cui una giovane insediata costituisca una nuova società agricola insieme al marito e tale nuova società acquisisca in affitto una parte dei terreni e dei fabbricati agricoli appartenenti a una società preesistente, nella quale è presente come socia la suocera della giovane (madre del marito). In particolare, si precisa che il trasferimento avverrà esclusivamente mediante contratto di affitto e la società preesistente continuerà a svolgere la propria attività. Si chiede se tale operazione possa essere considerata, ai fini dell'Avviso SRE01, come frazionamento o suddivisione dell'azienda/società preesistente.

RISPOSTA: L'operazione prospettata non configura, in linea generale, un frazionamento aziendale in ambito familiare nei confronti della giovane insediata, in quanto la suocera, socia della società agricola preesistente, è parente di 1° grado del marito, ma non della giovane.

Pertanto, il trasferimento mediante contratto di affitto di una parte dei terreni e dei fabbricati alla nuova società costituita dalla giovane e dal marito non rientra, per il solo rapporto di parentela esistente con la giovane insediata, nel divieto previsto dall'Avviso SRE01. Caso diverso sarebbe stato se il giovane insediato fosse stato il marito, figlio della socia della società preesistente che affitta i terreni.

Q13. Una ditta individuale del padre che ha ceduto tutti i terreni in proprietà alla neo costituita azienda individuale del figlio. Sono state cedute tutte le particelle ad eccezione di una particella sulla quale il padre ha in corso una contesa per avere esercitato il diritto di usucapione. Pertanto come consigliato dal legale si chiede se nel fascicolo del padre possa rimanere detta particella oggetto di usucapione al fine di non creare problemi all'iter legale che è tutt'ora in corso. Ad ulteriore chiarimento si specifica che questa particella risulta caricata nel fascicolo come "proprietà", ma in realtà è derivante da un vecchio contratto di affitto verbale.

RISPOSTA: La richiesta non può essere accolta. La natura stessa dell'usucapione richiede la dimostrazione di un possesso continuato e qualificato del bene. Pertanto, qualora il padre intenda rivendicarne la proprietà per usucapione, dovrà dimostrare il possesso della particella, anche attraverso l'esercizio dell'attività agricola. La permanenza della particella

nel fascicolo del padre, con la prosecuzione dell'attività agricola sulla stessa, rientra esattamente nella fattispecie del frazionamento aziendale.

Q13. Madre e figlia hanno costituito una SRLS in cui il legale rappresentante è il giovane agricoltore che possiede tutti i requisiti previsti dal bando. La madre, come persona fisica, aveva già aperto un Fascicolo Aziendale con terreni, fabbricati e titoli. Ad agosto 2026, con contratto di affitto registrato, tutti i terreni e i fabbricati sono stati trasferiti nel Fascicolo della nuova società. Il Fascicolo della madre risulta quindi vuoto di terreni e fabbricati, ma è tuttora aperto sia per percepire il contributo PAC dell'annata in corso, sia perché vi risultano ancora presenti i titoli in attesa che AGEA riapra le funzioni per il loro trasferimento alla società. Si chiede se la permanenza di questo Fascicolo aperto come persona fisica sia causa ostativa per la partecipazione al bando.

RISPOSTA: Come previsto dal paragrafo in oggetto "In caso di trasferimento totale di un'azienda agricola in ambito familiare il Fascicolo Aziendale SIAN dell'azienda cedente dovrà essere chiuso (o privo di beni/superfici in conduzione) a seguito del trasferimento dei terreni e degli immobili.. omissis".

6.8. DIMENSIONE ECONOMICA AZIENDALE E PRODUZIONE STANDARD TOTALE (PST)

Q1. Con riferimento al calcolo della Produzione Standard Totale, si chiede di chiarire quale voce e quale coefficiente dei dati RICA-CREA debbano essere utilizzati per gli impianti tartufigeni, considerato che il bando ricomprende il tartufo, ai fini del punteggio relativo ai settori produttivi prioritari, nel comparto "Ortofrutta, luppolo e tartufo". Qualora, ai fini del calcolo della PST, l'impianto tartufigeno debba essere assimilato alle colture orticole, si chiede di specificare quale voce debba essere applicata, ad esempio "orticole all'aperto", "orticole all'aperto in pieno campo" o altra voce prevista dalle tabelle RICA-CREA.

RISPOSTA: Ai fini del calcolo della Produzione Standard Totale, in assenza di una specifica voce e del relativo coefficiente nelle tabelle RICA-CREA per gli impianti tartufigeni, trova applicazione il criterio di assimilazione, come per il criterio citato nel quesito. Pertanto, gli impianti tartufigeni devono essere assimilati alla voce "Orticole all'aperto, in pieno campo" delle tabelle RICA-CREA. Tale assimilazione risulta coerente sia con quanto previsto dall'Avviso ai fini dell'attribuzione del punteggio del sotto-criterio 2.5, che ricomprende il comparto "Ortofrutta, luppolo e tartufo", sia con le caratteristiche di variabilità agronomica e pedoclimatica della coltivazione stessa.

7. CRITERI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO

Q1. Si chiede di chiarire se il limite massimo della PST pari a € 250.000, previsto tra i requisiti di ammissibilità, debba essere mantenuto anche alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo;

RISPOSTA: No, è solo un criterio di ammissibilità della domanda di sostegno.

Q2. Si rappresenta la seguente fattispecie:

- Società agricola a responsabilità limitata (s.r.l.) di nuova costituzione;

- Compagine sociale femminile, composta da due socie, entrambe di età inferiore a 30 anni;
- Ciascuna socia detiene il 50% del capitale sociale;
- Ciascuna socia è titolare, in ugual misura, dei poteri di amministrazione ordinaria, mentre gli atti di amministrazione straordinaria sono rimessi alla firma congiunta di entrambe;
- Una sola delle due socie è in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP);
- La società acquisisce in locazione, a far data dal 1 agosto 2026, un'azienda agricola comprensiva di terreni e di un'attività di agriturismo.

Si chiede pertanto di sapere se, in presenza dei requisiti sopra descritti, la società possa validamente presentare domanda di sostegno a valere sull'intervento SRE01, con particolare riferimento a:

1. la compatibilità della compagine sociale (due socie under 30, di cui una sola IAP, con pari quota del 50% e potere di amministrazione ordinaria disgiunta/congiunta come sopra descritto) con i requisiti soggettivi previsti dall'Avviso per l'accesso al sostegno;
2. l'ammissibilità di un primo insediamento realizzato tramite acquisizione in locazione (anziché in proprietà) dell'azienda agricola;
3. la compatibilità dell'attività di agriturismo, connessa all'azienda agricola oggetto di locazione, con le finalità e i requisiti del Piano Aziendale richiesto dall'intervento.

RISPOSTA: I requisiti dei beneficiari e dell'impresa agricola sono riportati ai paragrafi 7.1 e 7.2 dell'Avviso. Per tutte le definizioni e i requisiti non ascrivibili alla specificità del bando si rimanda alle Disposizioni comuni agli Avvisi pubblici degli interventi non connessi alla superficie e agli animali (No-SIGC) del Complemento di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2023-2027" pubblicate sul BUR della Regione Umbria n. 15 - Supplemento n. 5 dell'08/04/2026. In ultimo, l'attività agrituristica è financo criterio di premialità del progetto, come evincibile dai criteri di selezione delle domande di sostegno al capitolo 10 dell'avviso.

Q3. L'avviso al punto 7.1, prevede che il beneficiario debba "disporre, alla data di presentazione della domanda di sostegno, di idonei titoli di proprietà e/o conduzione di terreni e fabbricati ...". Poiché però al punto 6.8 (DIMENSIONE ECONOMICA E PST) è previsto, il raggiungimento della PST minima entro la presentazione della domanda di saldo, è corretto interpretare che il possesso dei terreni e fabbricati, quali fattori della produzione che determinano la PST, possa essere derogato alla domanda di sostegno, con impegno a dimostrarlo entro la domanda di saldo? E' quindi possibile presentare domande di aiuto senza che nel fascicolo aziendale siano presenti né terreni, né fabbricati?

RISPOSTA: Sì, l'acquisizione dei terreni e/o fabbricati può avvenire entro la domanda di saldo. Nello specifico, nel Piano Aziendale dovrà descrivere l'implementazione aziendale prevista (acquisto terreni, descrizione delle nuove culture e dei nuovi processi condotti nei terreni/fabbricati acquisiti) e alla dichiarazione della PST minima, il cui raggiungimento verrà verificato in sede di saldo. La prescrizione richiamata al paragrafo 7.1 da Voi citata è riferita ai casi in cui l'azienda disponga già, al momento della presentazione della Domanda, di terreni e/o fabbricati per cui si richiedono i titoli di possesso (es. contratto di affitto).

Q4. Si chiedono chiarimenti in merito all'applicazione della soglia minima di Produzione Standard Totale pari a € 10.000, prevista dal paragrafo 7.2 per le aziende ricadenti in zone svantaggiate. In particolare, nel caso di un'azienda con superfici localizzate in parte in zona ordinaria e in parte in zona svantaggiata, si chiede conferma che la classificazione dell'azienda debba essere effettuata in base alla prevalenza delle superfici e se tale prevalenza debba essere calcolata con riferimento alla SAU oppure alla SAT.

RISPOSTA: Con riferimento al paragrafo 7.2 "Requisiti dell'impresa agricola" e alla sezione 6.10 "Superficie Agricola Utilizzata (SAU)" dell'Avviso, si precisa quanto segue:

1. Ai fini dell'applicazione delle soglie di Produzione Standard Totale (PST minima pari a € 10.000,00 per le zone svantaggiate e pari a € 15.000,00 per le zone ordinarie), la classificazione dell'azienda agricola in caso di superfici territorialmente promiscue avviene in base alla prevalenza territoriale della Superficie Agricola Utilizzata (SAU).
2. Il calcolo della prevalenza va effettuato esclusivamente sulla SAU (ovvero sulla somma delle superfici adibite alle coltivazioni aziendali e al pascolo, secondo le specifiche del par. 6.10) e non sulla Superficie Agricola Totale (SAT).

Pertanto, se oltre il 50% della SAU aziendale ricade in zona svantaggiata/montana, l'azienda viene classificata in zona svantaggiata e si applica la soglia minima di PST pari a € 10.000,00.

Q5. Nel caso di investimento rivolto alla implementazione dell'agriturismo, è necessario che l'azienda abbia almeno inoltrato la richiesta di iscrizione all'elenco Regionale degli agriturismi?

RISPOSTA: No, non è necessario che la richiesta di iscrizione all'Elenco Regionale degli agriturismi sia stata già presentata alla data di rilascio della Domanda di Sostegno. Tuttavia, qualora il Piano Aziendale preveda investimenti o lo sviluppo/diversificazione dell'attività aziendale verso l'agriturismo, l'effettivo possesso dei titoli autorizzativi e l'iscrizione ufficiale all'Elenco Regionale degli Agriturismi (nonché la scia/autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività) devono essere perfezionati e comprovati entro il termine di presentazione della Domanda di Saldo.

9. LIMITI DI SPESA MINIMI E MASSIMI, SPESE AMMISSIBILI ED ELEGGIBILI

Q1. Nel caso di un'azienda agricola che, alla data di presentazione della Domanda di Sostegno, non abbia superfici investite a tabacco nel proprio piano colturale, ma che preveda nel Piano Aziendale l'introduzione della coltura e il raggiungimento, entro la conclusione del piano stesso, di una superficie di circa 20 ettari coltivati a tabacco, si chiede se sia ammissibile l'acquisto di una macchina raccogliatrice di tabacco.

RISPOSTA: Sì, la congruità dell'investimento viene verificata nella fase di istruttoria del Saldo. Il Piano Aziendale, come da indicazioni riportate dal Bando, dovrà esplicitare la situazione ex post prevista, con il piano colturale previsto.

Q2. Alla data di presentazione della Domanda di Sostegno, l'azienda dispone esclusivamente di alcuni ettari di superfici rimboschite e di pochi ettari a seminativo, non ancora sufficienti a garantire la consistenza fondiaria necessaria per l'avvio del progetto. Tuttavia, l'azienda si impegna, entro la conclusione del Piano Aziendale, ad acquisire la

disponibilità delle ulteriori superfici necessarie, inizialmente mediante contratti di affitto e successivamente attraverso l'acquisto dei terreni. Si chiede pertanto di chiarire se gli investimenti connessi alla realizzazione della tartufaia possano essere considerati ammissibili qualora la consistenza aziendale necessaria per l'attuazione del progetto non sia integralmente posseduta alla data di presentazione della domanda, ma venga raggiunta nei tempi e secondo gli impegni previsti dal Piano Aziendale.

RISPOSTA: Sì, gli investimenti sono considerati ammissibili, posto che il Piano dovrà descrivere le azioni che si mettono in atto per la realizzazione della tartufaia e con quali terreni e colture si intende soddisfare il requisito della PST minima a fine piano.

Q3. Un'azienda agricola che possiede anche un birrificio intende presentare domanda sul bando Primo Insediamento e chiede un parere sull'ammissibilità di alcuni investimenti destinati alla produzione di birra.

Il dubbio non riguarda la natura delle attrezzature, bensì il fatto che siano destinate alla trasformazione del malto in birra, attività generalmente riconducibile alla seconda trasformazione (mentre la prima trasformazione è quella che va dall'orzo al malto). Si chiede pertanto se la circostanza che tali investimenti siano riferiti alla seconda trasformazione possa incidere sulla loro ammissibilità nell'ambito del bando. Dalla lettura dell'avviso non sembrano emergere limitazioni o vincoli specifici riferiti alla fase della trasformazione, ma si richiede conferma che non vi siano disposizioni che possano precluderne il finanziamento. L'azienda è regolarmente inquadrata come azienda agricola, in quanto la prevalenza del prodotto trasformato deriva da produzione propria.

RISPOSTA: Gli investimenti della fattispecie indicata sono ammissibili poichè, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile (come citato al primo capoverso del paragrafo 9.1 dell'Avviso) rientrano tra le attività agricole connesse, le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, purché sia rispettato il requisito della prevalenza dei prodotti aziendali.

Q3 integrazione. Un'azienda agricola, inquadrata come tale in quanto la prevalenza del prodotto trasformato deriva dalla propria produzione, produce birra e, nel piano degli investimenti, vorrebbe inserire attrezzature destinate alla trasformazione del malto in birra.

Nella visura camerale, il codice ATECO principale dell'azienda è 01.11.00 – Coltivazione di cereali, legumi da granella e semi oleosi, escluso il riso, mentre il codice ATECO secondario riguarda l'attività di trasformazione ed è 11.05.00 – Produzione di birra.

Considerato che gli investimenti proposti sono riferibili alla fase di trasformazione del prodotto agricolo, si chiede di precisare se, ai fini dell'ammissibilità dell'investimento e del rispetto dei requisiti previsti dal Bando, sia necessario che l'azienda disponga in visura camerale di un codice ATECO relativo all'attività oggetto dell'investimento ricompreso tra i codici ATECO indicati come ammissibili dal Bando, ossia nell'intervallo 01.11.10 – 01.70.00, oppure se la presenza del codice ATECO principale 01.11.00, possa ritenersi sufficiente ai fini del rispetto del requisito previsto.

RISPOSTA: Ai fini dell'ammissibilità dell'investimento, non è necessario che l'attività di trasformazione oggetto dell'investimento sia individuata come attività principale dell'impresa, purché nell'unità locale interessata dall'investimento risulti, dalla visura camerale, anche l'attività di trasformazione dei prodotti agricoli e sia rispettato il requisito della prevalenza dei prodotti aziendali, come previsto dall'art. 2135 del Codice Civile, richiamato al primo capoverso del paragrafo 9.1 dell'Avviso.

Q4. Con riferimento alle spese relative agli investimenti immobiliari, il bando prevede la possibilità di utilizzare, ai fini della determinazione della spesa, alternativamente un computo metrico estimativo redatto con relativo prezzo regionale oppure i costi di riferimento di cui all'Allegato 2 della D.D. n. 4245 del 20/04/2023. Si chiede conferma che sia possibile scegliere liberamente tra le due modalità e che non sia obbligatorio ricorrere al computo metrico estimativo nel caso in cui la spesa prevista risulti inferiore al costo di riferimento individuato nell'Allegato 2, moltiplicato per la superficie oggetto dell'investimento.

RISPOSTA: Sì. L'Avviso consente di determinare la spesa ammissibile, in alternativa, mediante computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzo regionale oppure mediante l'applicazione dei costi di riferimento di cui all'Allegato 2 della D.D. n. 4245 del 20/04/2023. I valori riportati nell'Allegato 2 costituiscono costi massimi di riferimento pertanto, il ricorso al computo metrico estimativo non è obbligatorio qualora la spesa prevista risulti inferiore al costo di riferimento determinato sulla base dell'Allegato 2.

Q5. Il bando prevede che per la determinazione della congruità della spesa nel caso di investimenti mobiliari si debba fare riferimento a:

- documenti ufficiali delle istituzioni preposte alla determinazione degli stessi;
- listini prezzi delle case produttrici dei beni acquistati;
- preventivi di spesa acquisiti da almeno tre fornitori indipendenti tramite mail;
- costi di riferimento di cui all'allegato A-2 della DD n. 4245 del 20/04/2023 pubblicata sul S.O. al BUR – serie generale - n. 23 del 03/05/2023.

Con riferimento alla documentazione tecnica richiesta per attestare la congruità della spesa per gli investimenti mobiliari, si rileva che l'Allegato A-2 della D.D. n. 4245 del 20/04/2023, citato nel bando, appare riferito agli investimenti immobiliari. Si richiede pertanto di chiarire quale documento debba costituire il riferimento per gli investimenti mobiliari. Si chiede inoltre conferma se, qualora la spesa programmata risulti inferiore ai costi di riferimento o ai listini ufficiali delle case produttrici, non sia necessario produrre preventivi di spesa di fornitori terzi, essendo sufficiente documentare l'investimento tramite listino prezzi ufficiale.

RISPOSTA: Per gli investimenti immobiliari si fa riferimento, quando ricorre il caso, alla D.D. 4245/2023, senza ulteriore necessità di produrre preventivi. Nel caso di investimenti mobiliari o fissi per destinazione, si fa riferimento ai listini prezzi, ai preventivi e ai documenti ufficiali delle istituzioni preposte.

Q6. Con riferimento al limite di 12 kW/ha di SAU previsto dal bando, si chiede di chiarire se tale parametro debba essere verificato esclusivamente con riferimento alla potenza complessiva delle trattrici aziendali, in quanto macchine direttamente correlate alla capacità operativa e alla meccanizzazione dell'azienda agricola, oppure se nel calcolo debba essere ricompresa la potenza dell'intero parco macchine aziendale.

RISPOSTA: Si prenderà la consistenza dell'intero parco macchine aziendale a fine Piano e quindi il rispetto del requisito verrà verificato alla domanda di saldo.

Q7. L'investimento riguarda una trattrice e per dimostrare la congruità della spesa ho il listino del trattore come allestito e il preventivo del fornitore inferiore al listino. Sono stati consegnati a mano alla Richiedente e non via mail. Va bene?

RISPOSTA: Ai fini della dimostrazione della congruità della spesa, per l'acquisto di beni mobiliari trova applicazione quanto previsto dall'art. 9.1 del bando. Pertanto, qualora la congruità sia dimostrata mediante l'acquisizione di preventivi, questi devono essere richiesti e acquisiti secondo le modalità previste dal bando, ovvero tramite posta elettronica, nel rispetto delle disposizioni AGEA in materia di acquisizione e tracciabilità dei preventivi. La consegna del preventivo a mano non è pertanto idonea a soddisfare tale requisito. Resta ferma la possibilità di dimostrare la congruità della spesa mediante le ulteriori modalità previste dal bando (ad esempio listini ufficiali delle case produttrici o documenti ufficiali delle istituzioni preposte alla determinazione dei prezzi), ove applicabili.

Q8. Appurato che la DD 4245 richiamata dal bando riguarda gli investimenti immobiliari, a quali costi standard dobbiamo fare riferimento per gli investimenti mobiliari?

RISPOSTA: Per gli investimenti mobiliari non è previsto un prezzo specifico dedicato. La congruità della spesa deve pertanto essere dimostrata secondo quanto previsto dall'articolo 9.1 del bando.

Q9. Si chiede di chiarire se l'acquisto di un rotolone per irrigazione possa essere considerato investimento ammissibile a finanziamento nell'ambito degli investimenti aziendali previsti dal bando. Si chiede infine se siano richiesti specifici elaborati tecnici ai fini dell'ammissibilità della spesa.

RISPOSTA: Sì, l'investimento è da considerarsi ammissibile, ricordando di verificare le prescrizioni riportate per gli investimenti irrigui al paragrafo 9.1 in merito alla DGR 114/2023. Per la documentazione tecnica da allegare, si rimanda al punto 12 del paragrafo 11.1 *“Per gli investimenti irrigui: planimetria con indicazione dell'ubicazione dell'impianto (dal punto di attingimento fino alla distribuzione) e dell'area servita dall'investimento irriguo che si vuole realizzare e adeguata relazione, sottoscritta da un tecnico in possesso di idonea abilitazione all'esercizio della professione. Inoltre, il richiedente dovrà sottoscrivere la dichiarazione e gli impegni riportati in Allegato n. 4 alla DGR 114/2023 per gli impianti preesistenti e l'Allegato n. 6 per i nuovi impianti”*.

Q10. Si chiede se la realizzazione di un pozzo per irrigazione ed il relativo impianto di distribuzione sono opere ammissibili con l'intervento SRE01 Insediamento Giovani.

RISPOSTA: Sì, l'investimento è da considerarsi ammissibile, ricordando di verificare le prescrizioni riportate per gli investimenti irrigui al paragrafo 9.1 in merito alla DGR 114/2023, in particolar modo in merito ai corpi idrici sotterranei ritenuti in condizioni non meno di buone, come definiti nella classificazione dello stato dei corpi idrici del Piano di Tutela delle Acque vigente della Regione Umbria (riportato nella suddetta DGR). Si ricorda inoltre l'obbligo di fornire i relativi allegati tecnici di cui si rimanda al punto 12 del paragrafo 11.1.

Q11. Sono ammissibili investimenti in attrezzature e fabbricati con cui l'azienda del giovane insediato opera la trasformazione di prodotti che in uscita dal processo produttivo non sono ricompresi nell'allegato I del trattato di Roma? (esempio birra, pane, pasta).

RISPOSTA: Gli investimenti della fattispecie indicata sono ammissibili poiché, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile (come citato al primo capoverso del paragrafo 9.1 dell'Avviso) rientrano tra le attività agricole connesse, le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, purché sia rispettato il requisito della prevalenza dei prodotti aziendali.

Q12. Nel caso di un'azienda agricola con allevamento equino che svolga anche attività connesse quali pensione per cavalli, addestramento e turismo equestre, sono ammissibili nel Piano Aziendale investimenti quali la realizzazione di un campo in sabbia drenante per l'addestramento, di un tondino e di un fienile destinato allo stoccaggio del foraggio? In caso affermativo, sono previste particolari condizioni o requisiti ai fini dell'ammissibilità?

RISPOSTA: Gli investimenti indicati possono essere considerati ammissibili purché siano congrui (con le modalità riportate dal bando al paragrafo 9.1), coerenti con gli obiettivi del Piano Aziendale, strettamente funzionali all'attività agricola esercitata dall'impresa ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e rispettino tutte le condizioni di ammissibilità previste dal bando. Resta fermo il rispetto della normativa vigente e l'acquisizione degli eventuali titoli abilitativi e autorizzazioni previsti dalla stessa.

Q13. Un giovane intende acquistare un'azienda agricola all'interno della quale insiste un edificio con destinazione residenziale composto da due piani (piano terra e piano primo). Al piano terra vorrebbe attivare un'attività agrituristica riservandosi il primo piano come abitazione privata. E' possibile inserire nel Piano aziendale la ristrutturazione e l'allestimento del piano terra dove verrà attivata l'attività agrituristica? Ciò in ragione del fatto che la norma (art. 139, comma 3 L.R. 12/2015) consente di svolgere attività agrituristica nel fabbricato in cui risiede l'imprenditore agricolo.

RISPOSTA: Sì. È possibile prevedere nel Piano Aziendale gli interventi di ristrutturazione e di allestimento della porzione dell'edificio destinata allo svolgimento dell'attività agrituristica, purché tali interventi siano esclusivamente riferiti agli spazi destinati all'esercizio dell'attività stessa e risultino coerenti con quanto previsto dal Piano Aziendale e dalla normativa vigente. La circostanza che il medesimo edificio sia destinato, per la restante parte, ad abitazione dell'imprenditore agricolo non costituisce di per sé causa di inammissibilità, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 139, comma 3, della L.R. 12/2015, che consente lo svolgimento dell'attività agrituristica nel fabbricato in cui risiede l'imprenditore agricolo. Restano comunque escluse dal sostegno le spese riferibili alla porzione dell'immobile destinata ad uso esclusivamente residenziale.

Q14. Si richiede un chiarimento in merito all'ammissibilità, nell'ambito dell'intervento SRE01 dell'attività di allevamento di insetti, nello specifico *Acheta domesticus* (grillo domestico), destinati alla produzione di mangimi. In particolare, si chiede di conoscere se tale attività possa essere considerata attività agricola ammissibile ai fini dell'intervento SRE01 e se

risultino ammissibili i relativi investimenti necessari all'avvio e allo svolgimento dell'attività, quali:

- locali e impianti destinati all'allevamento;
- attrezzature e macchinari per l'allevamento;
- impianti e attrezzature per la trasformazione e il confezionamento del prodotto destinato alla produzione di mangimi;
- ulteriori investimenti strettamente funzionali all'attività.

RISPOSTA: L'attività di allevamento di *Acheta domesticus* (grillo domestico) può essere considerata ammissibile qualora esercitata come attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile e che ricorrano tutti gli ulteriori requisiti previsti dall'Avviso, di conseguenza, sono ammissibili gli investimenti strettamente funzionali all'attività di allevamento, quali locali, impianti, macchinari e attrezzature destinati all'allevamento degli insetti.

Gli investimenti destinati alla trasformazione, al confezionamento e alla commercializzazione del prodotto sono ammissibili purché l'attività sia qualificabile come attività agricola connessa ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, ossia riguardi prevalentemente prodotti ottenuti dall'attività agricola esercitata dall'impresa.

Q15. Nell'ambito dell'ammissibilità delle spese correnti, possono rientrare anche i corsi tipo per patentino trattore?

RISPOSTA: Sì, sono ammissibili. Ai sensi del paragrafo 9.1 dell'Avviso pubblico, rientrano tra le spese correnti ammissibili (entro il limite massimo del 10% del premio) i costi sostenuti per attività di formazione, aggiornamento e certificazione strettamente correlate e pertinenti alle esigenze operative del Piano Aziendale.

La spesa per il conseguimento dell'abilitazione (patentino trattore) è ammissibile purché riferibile al giovane insediato, sostenuta nell'arco temporale di vigenza ed esecuzione del Piano Aziendale e comprovata da idonea documentazione fiscale (fattura e quietanza di pagamento) intestata all'impresa e dalla presentazione del relativo patentino conseguito.

Q16. Con riferimento al paragrafo 9.1 dell'Avviso, si chiedono i seguenti chiarimenti:

1. Nel caso in cui il listino ufficiale della casa produttrice venga trasmesso al giovane via e-mail dal fornitore, senza una preventiva richiesta, tale modalità è sufficiente oppure deve essere documentata anche la richiesta del listino?
2. Qualora il fornitore trasmetta, insieme al listino ufficiale, un preventivo dello stesso bene di importo inferiore, è possibile utilizzare tale minore importo senza acquisire tre preventivi, considerando il listino quale riferimento per la congruità della spesa?
3. Nel caso di listino scaricato dal sito ufficiale della casa produttrice, è sufficiente produrre il documento in formato PDF con indicazione del sito e della data di acquisizione, oppure sono necessarie ulteriori modalità per dimostrarne ufficialità e validità alla data della Domanda di Sostegno?

RISPOSTA: Con riferimento alle modalità di valutazione della congruità della spesa per beni mobiliari stabilite dal paragrafo 9.1 dell'Avviso pubblico, si precisa quanto segue:

- Risposta al punto 1): è sufficiente la sola e-mail di trasmissione del listino. Quando la congruità della spesa viene dimostrata tramite listino prezzi ufficiale della casa

produttrice, non è richiesta la tracciabilità della preventiva mail di richiesta dell'utente. È sufficiente allegare il listino della casa produttrice.

- Risposta al punto 2): sì, è ammissibile. Qualora il valore dell'investimento preventivato dal fornitore risulti inferiore al prezzo stabilito nel listino ufficiale della casa produttrice, la congruità della spesa si intende pienamente soddisfatta dal listino stesso (che costituisce il valore massimo di riferimento). Pertanto, è possibile rendicontare il minore importo preventivato senza l'obbligo di acquisire tre preventivi comparativi.
- Risposta al punto 3): in caso di listino scaricato direttamente dal sito internet della casa produttrice, è sufficiente produrre il documento in formato PDF con chiara ed evidente indicazione dell'URL di provenienza (indirizzo web) e della data di scaricamento/consultazione, purché antecedente o contestuale alla data di presentazione della Domanda di Sostegno. In sede istruttoria, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere integrazioni/chiarimenti qualora vi siano dubbi sulla validità o sull'ufficialità del listino prodotto.

Q17. Un'azienda dispone già di un impianto fotovoltaico il quale tuttavia non è sufficiente a coprire i consumi, è finanziabile un nuovo impianto che vada a coprire la differenza tra quanto prodotto e quanto consumato? Nell'investimento possono essere inseriti anche i costi per gli accumulatori (per coprire il fabbisogno notturno ad esempio per le pompe d'irrigazione ecc)? Possono essere compresi anche i costi per la realizzazione delle pensiline dove saranno posizionati i pannelli?

RISPOSTA: Le spese indicate nella fattispecie sono ammissibili. Ai sensi del paragrafo 9.1 dell'Avviso pubblico, nell'ambito degli investimenti produttivi aziendali finalizzati al risparmio energetico, all'efficientamento e alla produzione di energia da fonti rinnovabili, si precisa quanto segue:

- Nuovo impianto fotovoltaico per autoconsumo: è ammissibile la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico, a condizione che sia dimensionato esclusivamente per l'autoconsumo aziendale e finalizzato a coprire la quota differenziale del fabbisogno energetico dell'impresa non soddisfatta dall'impianto preesistente;
- Accessoristica, impiantistica e sistemi di accumulo: tutta l'accessoristica, le componenti impiantistiche e i sistemi di accumulo (batterie) posti a servizio del sistema energetico costituiscono elementi essenziali riconducibili agli interventi di risparmio ed efficientamento energetico di cui al paragrafo 9.1 dell'Avviso e sono pertanto ammissibili;
- Realizzazione delle pensiline: i costi per la realizzazione delle pensiline destinate all'alloggiamento dei pannelli seguono le prescrizioni ed i limiti previsti dal paragrafo 9.1 per le spese immobiliari/opere edili e murarie. Tali strutture rientrano tra le spese ammissibili qualora siano opportunamente relazionate nel Piano Aziendale e ricondotte all'intervento complessivo di efficientamento energetico.

Nel Piano Aziendale dovrà essere allegata un'adeguata relazione tecnica che giustifichi il dimensionamento dell'impianto in relazione ai consumi aziendali e la stretta pertinenza di tutti gli elementi impiantistici e strutturali previsti.

Q18. Relativamente alle spese mobiliari chiarire se è ammissibile l'acquisto di un mini-escavatore dotato anche di trincia per interventi su oliveti in pendenza o gradonati.

RISPOSTA: Sì, è ammissibile. Ai sensi del paragrafo 9.1 dell'Avviso pubblico, rientrano tra le spese ammissibili l'acquisto di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica necessarie allo svolgimento delle attività previste nel Piano Aziendale. L'acquisto del mini-escavatore (dotato di trincia) è ammissibile a condizione che:

- Sia espressamente motivato nel Piano Aziendale in relazione alle specifiche caratteristiche dei terreni (es. oliveti su pendenze accentuate, terrazzamenti o gradoni) e alla tipologia di lavorazioni/gestione del soprassuolo svolte dall'azienda;
- Venga dimostrata la stretta pertinenza e la congruità dell'investimento rispetto alla dimensione economica e produttiva dell'azienda agricola.

Q19. Posso mettere a finanziamento le opere (ovviamente non realizzate) di un progetto per il quale è già stato dato inizio lavori solo perché scadeva il termine di un anno dal rilascio del PdC?

RISPOSTA: Sì, è ammissibile. Le opere edili e gli interventi immobiliari previsti nel Piano Aziendale e non ancora eseguiti possono essere ammessi a finanziamento, a condizione che i lavori relativi alle opere oggetto di contributo non abbiano avuto un effettivo e materiale inizio prima della data di presentazione della Domanda di Sostegno.

A tal fine, il richiedente deve produrre e allegare alla Domanda di Sostegno una formale dichiarazione sostitutiva che attesti che, nonostante la comunicazione formale di inizio lavori trasmessa al Comune per evitare la decadenza dei termini del Permesso di Costruire o di altro titolo abilitativo, le opere per le quali si richiede il sostegno non sono state in alcun modo avviate o eseguite. Unitamente alla dichiarazione, deve essere prodotta un'idonea e probante documentazione fotografica dello stato dei luoghi, i cui file digitali devono risultare datati mediante i metadati o dati EXIF integrati nel file e opportunamente georeferenziati.

Q20. L'acquisto di attrezzatura per la lavorazione del miele è ammissibile?

RISPOSTA: Sì, è ammissibile. Ai sensi del paragrafo 9.1 dell'Avviso pubblico, rientrano tra le spese ammissibili gli investimenti relativi all'acquisto di macchine, attrezzature e impianti destinati alle fasi di produzione, lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del TFUE (tra cui rientrano il miele e i prodotti dell'apicoltura).

Inoltre, deve essere rigorosamente rispettato il principio del divieto del doppio finanziamento: i beni e le attrezzature oggetto di agevolazione nell'ambito dell'intervento SRE01 non devono aver beneficiato, né beneficiare in futuro, di altri contributi pubblici nazionali, regionali o comunitari, con particolare riferimento ai sostegni previsti dal settore apistico (es. Interventi Apicoltura del CSR / OCM Apicoltura o altri sostegni regionali di settore).

Q21. Nell'ambito dell'intervento SRE01, alla luce di quanto riportato dal bando per l'acquisto di animali, è ammissibile l'acquisto di capi ovini razza Lacaune per la produzione di latte?

RISPOSTA: L'ammissibilità dell'acquisto di capi ovini di razza *Lacaune* è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 9.1 dell'Avviso pubblico per l'acquisto di animali da allevamento, con specifico riferimento al punto 3.

A tal proposito, si evidenzia che la razza ovina *Lacaune* rientra ufficialmente tra le razze sottoposte a programmi di miglioramento genetico e selezione per la produzione di latte gestiti dall'Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA).

Pertanto, l'acquisto di capi ovini di razza *Lacaune* per l'indirizzo lattiero è ammissibile, a condizione che:

- Gli animali acquistati siano soggetti di razza pura da riproduzione, iscritti alla sezione principale del Libro Genealogico / Registro Anagrafico ufficiale ed accompagnati dal relativo certificato genealogico (pedigree) rilasciato dall'Ente/Associazione di allevatori riconosciuta che testimoni la relativa idoneità genetica e sanitaria;
- L'investimento sia finalizzato al miglioramento della qualità e della produttività del patrimonio zootecnico aziendale, risultando coerente con il dimensionamento e gli obiettivi descritti nel Piano Aziendale.

Q22. Si chiede di chiarire se sia ammissibile, nell'ambito del Piano Aziendale, l'investimento relativo alla realizzazione di reti antigrandine a protezione di un vigneto. Il quesito nasce dal fatto che il paragrafo 9.1 richiama, per il settore vitivinicolo, esclusivamente i macchinari per la gestione del vigneto e i nuovi impianti, mentre tra i criteri di selezione le reti antigrandine sono espressamente considerate investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni al potenziale produttivo. Si chiede inoltre di confermare se, considerata la natura dell'intervento SRE01 quale premio forfettario subordinato alla realizzazione del Piano Aziendale e non al rimborso delle singole spese, trovi applicazione la disciplina di demarcazione con gli interventi dell'OCM Vitivinicolo oppure se tale disciplina non rilevi ai fini dell'ammissibilità dell'investimento.

RISPOSTA: Sì, gli investimenti per la prevenzione dei rischi sono ammissibili, in quanto relativi alla gestione del vigneto e oggetto di premialità per il presente avviso e, allo stesso tempo, non finanziabili tra gli interventi dell'OCM Vitivinicolo.

Q23. Nell'ambito di un'azienda zootecnica che intende realizzare un bacino di raccolta delle acque meteoriche da destinare esclusivamente ad uso zootecnico (abbeverata del bestiame), si chiede di chiarire se tale opera debba sottostare alle disposizioni previste dalla D.G.R. n. 114/2023 in materia di investimenti per l'irrigazione, considerato che l'intervento non comporta un incremento o un'estensione delle superfici irrigue. In caso di applicabilità della citata D.G.R., si chiede inoltre se, trattandosi dell'accumulo di acque piovane e non del mungimento di acque sotterranee da pozzo, la verifica dello stato del corpo idrico debba fare riferimento esclusivamente ai corpi idrici superficiali anziché a quelli sotterranei.

RISPOSTA: Le disposizioni della D.G.R. n. 114/2023 trovano applicazione anche nel caso di realizzazione di un bacino per la raccolta e l'accumulo di acque meteoriche destinato esclusivamente all'abbeverata del bestiame, in quanto l'intervento rientra nell'ambito della captazione e dell'utilizzo della risorsa idrica e può incidere sulla disponibilità della risorsa idrica sotterranea.

Pertanto, ai fini della verifica dell'impatto dell'investimento, dovrà essere compilato anche l'Allegato A5 della D.G.R. n. 114/2023, secondo le modalità ivi previste.

L'invaso dovrà inoltre essere localizzato in un'area nella quale le acque sotterranee presentino uno stato non inferiore a "buono" e la relativa capacità dovrà essere commisurata alle effettive esigenze dell'allevamento, in relazione alla consistenza del bestiame e ai fabbisogni idrici connessi all'attività zootecnica.

Q24. Nell'ambito dell'intervento SRE01, un'azienda intende acquistare un rotolone irriguo semovente ad alta efficienza per servire superfici già irrigue (coltivate a tabacco) alimentate dalla rete della diga di Montedoglio, mantenendo gli altri rotoloni aziendali come scorta e senza estendere la superficie servita. Alla luce della D.G.R. n. 114/2023, si chiede di chiarire:

- se l'acquisto configuri un "miglioramento di impianto esistente" (par. 9, lett. b dell'Avviso) anche in assenza di rottamazione dei macchinari preesistenti, oppure un "nuovo impianto";
- se l'intervento sia ammissibile pur non determinando un incremento di superficie irrigua, ma esclusivamente un miglioramento delle prestazioni del sistema irriguo aziendale;
- se la rete di Montedoglio esplicitamente citata nell'Allegato A alla DGR 114/2023 tra i corpi idrici superficiali ammissibili, può considerarsi in stato non meno di "buono" senza ulteriori verifiche di classificazione da parte del richiedente.

RISPOSTA: L'acquisto del rotolone irriguo semovente è riconducibile al miglioramento di un impianto irriguo esistente e, pertanto, è soggetto alle relative prescrizioni della D.G.R. n. 114/2023. Dovrà essere compilato il relativo allegato e dovrà essere dimostrato il miglioramento percentuale dell'efficienza dell'impianto mediante scheda tecnica e valutazione ex ante ed ex post da parte del tecnico.

L'investimento è pertanto ammissibile anche in assenza di un incremento della superficie irrigua, trattandosi di un intervento di miglioramento dell'impianto esistente.

Qualora la particella risulti già irrigua, dovrà essere allegata alla domanda la concessione all'attingimento, garantendo poi il mantenimento di tale autorizzazione alla domanda di saldo e per il periodo vincolativo.

Q25. Le condizioni di ammissibilità degli interventi irrigui sono quelle definite nell'Allegato A) della DGR n. 114/2023, nello specifico in merito agli investimenti che riguardano il miglioramento degli impianti irrigui preesistenti e agli interventi per l'ampliamento delle superfici irrigue che saranno considerati ammissibili esclusivamente se gli stessi riguardano corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non meno di buone, come definiti dalla classificazione dello stato dei corpi idrici del Piano di Tutela delle Acque vigente della Regione Umbria e dalla stessa DGR n. 114/2023.

Appurata la verifica dello stato quantitativo dei corpi idrici che insistono nell'area oggetto d'intervento, si possono chiedere a finanziamento impianti irrigui alimentati solo con acque meteoriche?

RISPOSTA: Gli impianti irrigui alimentati esclusivamente da acque meteoriche possono essere ammessi a finanziamento, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dalla D.G.R. n. 114/2023.

Anche in caso di raccolta di acque meteoriche deve essere considerato il possibile effetto sulla risorsa idrica sotterranea: l'acqua meteorica captata e utilizzata per l'irrigazione è infatti sottratta alla quota che potrebbe contribuire all'alimentazione della falda. Pertanto, deve essere verificato che i corpi idrici sotterranei interessati presentino uno stato non inferiore a "buono".

La documentazione da produrre deve essere individuata in relazione alla tipologia di intervento: sia nel caso di miglioramento di un impianto irriguo esistente, sia nel caso di ampliamento della superficie irrigua, dovrà essere compilato il relativo allegato previsto dalla D.G.R. n. 114/2023, indicando il punto di raccolta delle acque meteoriche.

Nel caso di nuovo impianto, dovrà inoltre essere predisposta la specifica relazione prevista dall'Allegato A5 della D.G.R. n. 114/2023, ai fini della valutazione dell'impatto dell'investimento sulla risorsa idrica.

Q26. Nell'ambito dell'intervento SRE01, è ammissibile a finanziamento la sola realizzazione di un pozzo aziendale, in assenza dell'acquisto o dell'installazione di un contestuale impianto di irrigazione?

RISPOSTA: L'ammissibilità della spesa per la sola realizzazione di un pozzo dipende dalla destinazione d'uso e dalla funzione dell'opera nell'ambito del Piano Aziendale:

1. Destinazione ad uso prevalentemente/esclusivamente irriguo: no, non è ammissibile. Qualora la trivellazione del pozzo sia finalizzata all'irrigazione delle colture, l'intervento si qualifica come investimento irriguo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al paragrafo 9.1 dell'Avviso pubblico e alla D.G.R. n. 114/2023. La realizzazione della sola opera di captazione (pozzo), disgiunta da un impianto irriguo dotato di sistemi di misurazione dei consumi (contatori idrici) o di tecnologie orientate all'efficientamento distributivo, non garantisce il rispetto delle condizioni ambientali e dei requisiti di risparmio idrico potenziale ed effettivo prescritti dal Reg. (UE) 2021/2115 e dalla D.G.R. n. 114/2023.
2. Destinazione ad uso esclusivamente extra-irriguo (zootecnico o di servizio aziendale): sì, è ammissibile. Qualora la realizzazione del pozzo sia destinata esclusivamente all'approvvigionamento idrico per l'allevamento zootecnico (es. abbeverata e potabilizzazione), al lavaggio e sanificazione dei locali/impianti aziendali o alla preparazione dei trattamenti fitosanitari, nonché alle attività di diversificazione (es. agriturismo) l'intervento non ricade nella disciplina degli investimenti irrigui. L'ammissibilità è condizionata a:
 - Attestazione d'uso: la chiara ed esplicita descrizione nel Piano Aziendale e nella relazione tecnica della destinazione d'uso esclusivamente extra-irrigua dell'opera;
 - Autorizzazioni: il possesso e la presentazione delle prescritte autorizzazioni/concessioni alla ricerca e all'attingimento di acque sotterranee rilasciate dalle competenti Autorità regionali.

Q27. Nel caso di un'azienda che intenda acquistare cavalli riproduttori di razza Lusitana (Portoghese) provenienti dal Portogallo, considerato che tali animali non risultano presenti nelle quotazioni della Borsa Merci dell'Umbria né delle Regioni limitrofe, è possibile documentare l'acquisto e la congruità del prezzo mediante preventivi richiesti direttamente ad allevatori o fornitori esteri tramite e-mail? In particolare, si chiede se tali preventivi possano essere utilizzati ai fini dell'istruttoria purché riportino le caratteristiche del riproduttore, il prezzo di acquisto e i dati identificativi del fornitore. Relativamente al calcolo della PST dei cavalli visto che nella tabella riporta l'importo unitario 0, ma nel fascicolo ha un valore, si possono prendere in considerazione quelli presenti nella scheda di validazione?

RISPOSTA: In merito ai due profili evidenziati, si precisa quanto segue:

- Ammissibilità dell'acquisto e dimostrazione della congruità del prezzo:
 - o Requisiti dell'acquisto: L'acquisto di equidi è ammissibile a condizione che si tratti di riproduttori di razza pura ad elevato valore genetico, iscritti ai relativi Libri Genealogici/Registri Anagrafici ufficiali e dotati di certificato genealogico (pedigree).
 - o Dimostrazione della congruità: In assenza di prezzari regionali o di quotazioni ufficiali presso le Borse Merci locali, la congruità del prezzo per i capi esteri può essere validamente dimostrata mediante l'acquisizione di almeno tre preventivi di spesa comparativi, richiesti ed acquisiti tramite posta elettronica da fornitori/allevatori indipendenti (anche esteri), nel rispetto di quanto disposto dal paragrafo 9.1 dell'Avviso pubblico e delle disposizioni AGEA sulla tracciabilità. I preventivi dovranno riportare in modo dettagliato i dati identificativi del fornitore, le caratteristiche analitiche dell'animale (razza, iscrizione al libro genealogico, età, attitudine riproduttiva) ed il prezzo di vendita proposto.
- Calcolo della Produzione Standard Totale (PST) per gli equidi:
 - o Ai fini del calcolo della Produzione Standard Totale (PST), in assenza di una specifica voce e del relativo coefficiente nelle tabelle RICA-CREA per la specifica categoria di equidi, trova applicazione il criterio di assimilazione, in analogia a quanto previsto dal paragrafo 6.8 (Q1) dell'Avviso. Pertanto, la categoria aziendale degli equidi dovrà essere assimilata alla voce/categoria zootecnica più affine tra quelle previste dalle tabelle RICA-CREA di riferimento.

Q28. E' ammissibile la realizzazione di una recinzione antintrusione perimetrale a tutela delle colture e del patrimonio zootecnico, anche qualora l'intervento includa la delimitazione del centro aziendale (compreso l'annesso destinato allo stoccaggio dei prodotti), delle serre e dell'area adibita ad agriturismo, in quanto strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo?

RISPOSTA: Sì, la realizzazione di una recinzione antintrusione perimetrale è ammissibile qualora sia funzionale alla tutela delle colture e del patrimonio zootecnico e risulti strettamente connessa alla conduzione dell'azienda agricola.

L'ammissibilità può pertanto comprendere anche la delimitazione del centro aziendale, delle serre, degli annessi destinati allo stoccaggio dei prodotti e dell'area adibita ad agriturismo, purché tali strutture siano funzionali e connesse all'attività agricola e la recinzione sia adeguatamente motivata in relazione alle esigenze di protezione dell'azienda.

Q29. Nell'ambito dell'esecuzione di opere edili o d'impianto previste nel Piano Aziendale (quali, a titolo esemplificativo, recinzioni o\ muri di contenimento), è ammissibile la rendicontazione separata dell'acquisto dei materiali da costruzione rispetto alle prestazioni di posa in opera eseguite da un'impresa edile terza?

RISPOSTA: premesso che il muro di contenimento non può essere rendicontato in amministrazione diretta poiché trattasi di opera edilizia, è ammissibile la rendicontazione dell'acquisto dei materiali da costruzione direttamente dal beneficiario e le prestazioni di posa in opera eseguite da un'impresa edile terza.

Ai fini della quantificazione e della verifica delle spese per tali opere, dovrà essere predisposto un computo metrico estimativo opportunamente dettagliato, nel quale nell'ambito della voce di spesa quantificata da prezzario regionale vigente vanno distinte le fatture per l'acquisto di materiale (anche eseguito dal beneficiario) e le fatture per la messa in opera da parte di terzi nel limite del prezzario.

Q30. Nell'ambito dell'acquisto di macchine o attrezzature usate (laddove ammissibili), si chiede se la congruità della spesa possa essere dimostrata mediante la produzione di un unico preventivo, considerato che il bene specifico usato è per sua natura unico e disponibile esclusivamente presso un singolo venditore.

RISPOSTA: Sì, qualora il bene usato sia effettivamente unico e non reperibile presso altri fornitori, la congruità della spesa può essere documentata mediante un unico preventivo, purché sia adeguatamente motivata e documentata l'unicità del bene e l'impossibilità di acquisire ulteriori preventivi.

Q31. Relativamente alla realizzazione di vigneti, impianti di tartuficoltura, oliveti e altro si possono prendere a riferimento i soli prezzi standard già utilizzati in altri bandi e riportati su rete rurale? E in questo caso sono rendicontabili le sole spese fatturate, oppure anche i costi della manodopera ossia le eventuali buste paga? E sempre nella misura massima del 10%?

RISPOSTA: In linea generale, per la realizzazione di nuovi impianti arborei, quali vigneti, impianti di tartuficoltura, oliveti e similari, possono essere utilizzati prezzi o costi standard già adottati nell'ambito di altri bandi, purché sia indicato espressamente il documento approvato con atto ufficiale della Regione Umbria al quale si fa riferimento.

Ai fini della rendicontazione occorre distinguere tre casistiche:

1. Lavori eseguiti in amministrazione diretta

In questo caso sono rendicontabili le diverse componenti della singola voce di spesa, secondo quanto previsto dal relativo prezzario o costo standard. Dovrà essere dimostrata la disponibilità della manodopera aziendale e dei mezzi necessari per l'esecuzione delle diverse operazioni previste. **Si precisa tuttavia che, come espressamente stabilito dal Bando, non è in alcun caso ammessa l'esecuzione in amministrazione diretta per i**

lavori edili e le opere murarie, i quali devono essere obbligatoriamente affidati a ditte terze specializzate.

2. Lavori eseguiti da soggetti terzi

Qualora le operazioni siano affidate a terzi, non può essere rendicontata per tali lavori la manodopera aziendale.

3. Personale aziendale

Per le spese del personale aziendale relative alla gestione ordinaria dell'azienda possono essere rendicontate le buste paga entro il limite del 10% del premio all'interno della categoria delle "spese correnti".

Q32. Si chiede di chiarire se rientrano tra le spese ammissibili anche i costi per l'acquisizione di applicativi gestionali per l'azienda agricola (contabilità, tracciabilità, fascicolo aziendale, ecc.) e per la gestione della ricettività agrituristica (prenotazioni, check-in, fatturazione ospiti, ecc.), riconducibili alla voce 'digitalizzazione, software.... In particolare, considerato che il mercato di tali applicativi offre oggi in modo pressoché esclusivo formule in abbonamento mensile o annuale (SaaS) e non più licenze d'uso perpetue acquistabili una tantum, si chiede se il pagamento di canoni periodici di abbonamento, regolarmente fatturati, costituisca forma di possesso ammissibile ai fini della spesa, e in quale categoria (investimento in beni immateriali digitalizzazione/software, ovvero spesa corrente/di esercizio con il relativo tetto del 10%) debba essere classificato tale costo."

RISPOSTA: In merito all'acquisto e all'utilizzo di applicativi gestionali informatici, si precisa quanto segue:

I canoni periodici di abbonamento, regolarmente fatturati, sono ammissibile ai fini della spesa limitatamente al periodo di svolgimento del Piano aziendale e possono essere computati anche ai fini della valorizzazione del sottocriterio 2.1 "Digitalizzazione" con riferimento al punto 8 dell'elenco riportato all'allegato A-6:

"8. piattaforme digitali per la gestione delle prenotazioni, dell'accoglienza, della promozione e della commercializzazione delle attività connesse e multifunzionali dell'azienda agricola, quali agriturismo, fattoria didattica, agricoltura sociale e attività ricreative o turistiche;"

Tali spese devono rientrare nel limite massimo del 10% per le "spese correnti". Si sottolinea che nel periodo vincolativo deve essere mantenuto efficace ed efficiente tale investimento immateriale.

10. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Q1. In merito al Paragrafo 10 – Criteri di selezione delle Domande di Sostegno, requisito 2.5 "Coerenza con le priorità individuate per i principali settori produttivi agricoli presenti in Umbria (max 15 punti)". In particolare, si chiede se:

- il riferimento agli "investimenti specifici dei diversi settori produttivi interessati dal Piano" consenta di valorizzare più settori ai fini dell'attribuzione del punteggio, fino al raggiungimento del limite massimo di 15 punti;
- oppure se, indipendentemente dal numero di settori interessati dagli investimenti, debba essere considerato esclusivamente il settore produttivo che assorbe la quota di spesa maggiore, attribuendo unicamente il punteggio previsto per tale settore.

RISPOSTA: Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal criterio 2.5, può essere valorizzato un solo settore produttivo. Qualora il Piano di investimenti riguardi più settori, deve essere preso in considerazione esclusivamente quello a cui è destinata la quota di spesa prevalente rispetto all'importo del premio, attribuendone il relativo punteggio. Non è pertanto possibile cumulare i punteggi di più settori fino al raggiungimento del limite massimo di 15 punti.

Q2. Biologico – SQNPI. Il bando prevede:

Per le aziende che non sono certificate biologiche o in conversione alla data di presentazione della Domanda di Sostegno, il punteggio è comunque assegnato qualora il Piano Aziendale preveda l'adesione al metodo di produzione biologica.

Ma devo fare investimenti collegati all'adesione al biologico o è sufficiente prevedere l'adesione e poi dimostrarla alla conclusione del piano?

Deve essere presentata notifica prima della presentazione della domanda di sostegno?

RISPOSTA: Come previsto nell'allegato A-6 del Bando Sotto-criterio 3.1 Azienda biologica e SQNPI-ACA: nel caso del biologico *"il punteggio è comunque assegnato qualora il Piano Aziendale preveda l'adesione al metodo di produzione biologica"*, mentre per l'SQNPI-ACA *"il punteggio è comunque assegnato qualora il Piano Aziendale preveda l'adesione al SQNPI (ACA o ACA + Marchio)"*, che verranno verificate a fine piano aziendale, in fase di istruttoria della Domanda di Saldo. La presentazione della notifica in stato valido in fase di Sostegno è prevista solo per le aziende già certificate, mentre per le aziende che intendano aderire o sono in fase di conversione, sarà richiesta al Saldo.

Q3. Con riferimento al criterio di selezione "Esperienza professionale" si chiede di chiarire:

- se il periodo dei tre anni precedenti debba essere riferito esclusivamente ai tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda oppure se possano essere presi in considerazione anche periodi lavorativi precedenti;
- se il requisito delle oltre 156 giornate lavorative debba essere posseduto in ciascun singolo anno considerato oppure se le giornate possano essere cumulate tra i tre anni utili ai fini dell'attribuzione del punteggio.

RISPOSTA: Ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno i tre anni di esperienza nel settore agricolo devono essere posseduti al momento della presentazione della Domanda di Sostegno ma possono essere stati maturati anche in periodi precedenti il triennio prima della Domanda stessa e maturati anche in più di tre anni solari fino alla soglia di 468 giornate lavorative (156x3). Mentre, per il criterio di selezione oggetto del quesito, l'esperienza deve essere acquisita da un lavoratore *"iscritto all'INPS, fino a tre anni precedenti all'insediamento in agricoltura, con più di 156 gg lavorative/anno"*.

Q4. Con riferimento ai criteri di selezione "2.6.1 Soggetti aderenti ad interventi di consulenza e/o formazione" e "2.6.2 Soggetti che aderiscono ad almeno un altro intervento del CSR" si richiede di chiarire se la partecipazione al medesimo intervento CSR di consulenza possa concorrere contemporaneamente all'assegnazione del punteggio previsto dal criterio 2.6.1 e di quello previsto dal criterio 2.6.2.

RISPOSTA: Sì, i due punteggi sono cumulabili.

Q5. Relativamente al Sotto-criterio 2.1 “Rafforzamento della competitività aziendale attraverso interventi di digitalizzazione”, chiarire se gli investimenti indicati al punto 6. software gestionali aziendali, piattaforme e applicazioni dedicate alla gestione amministrativa, produttiva, documentale e commerciale dell’impresa agricola includono anche la realizzazione di un sito internet di presentazione delle attività agricole aziendali completo di piattaforma per l’e-commerce.

RISPOSTA: Si chiarisce che rientra tra gli investimenti ammissibili per valorizzare tale criterio anche la realizzazione di una piattaforma di e-commerce, purché costituisca uno strumento funzionale alla gestione commerciale dell’impresa agricola (ad esempio per la gestione degli ordini, dei clienti, dei pagamenti e delle vendite online). Sono altresì riconducibili al sotto-criterio, a titolo esemplificativo, software gestionali, sistemi ERP, CRM, applicativi per la gestione della produzione, della tracciabilità, del magazzino e della documentazione aziendale. Non è invece riconducibile al sotto-criterio la sola realizzazione di un sito internet avente finalità esclusivamente informative, istituzionali o promozionali, privo di funzionalità di gestione commerciale.

Q6. Punteggio per l’uso di materiali ecocompatibili. Per la pavimentazione e il rivestimento della piscina di un agriturismo, si intende utilizzare della pietra naturale “Iron brown”. Si tratta di una roccia naturale al 100% ma non dotata né di idonea certificazione per la sostenibilità né di certificazione ambientale. Il fornitore potrebbe predisporre eventuale dichiarazione. Si chiede se sia possibile ottenere il punteggio per materiale ecocompatibile allegando semplicemente la scheda tecnica che attesta che trattasi di roccia sedimentaria carbonatica.

RISPOSTA: No. La sola scheda tecnica attestante la natura geologica del materiale non è sufficiente ai fini dell’attribuzione del punteggio. Il criterio è volto a valorizzare materiali ecocompatibili caratterizzati da specifiche prestazioni ambientali, quali, a titolo esemplificativo, materiali contenenti materia riciclata certificata, prodotti con ridotte emissioni, **materiali naturali certificati per la sostenibilità**, prodotti dotati di certificazioni ambientali o derivanti da sottoprodotti agricoli. Pertanto, la mera circostanza che il materiale sia una pietra naturale non costituisce elemento sufficiente per l’attribuzione del punteggio, poiché non garantisce inoltre che il processo di installazione/messa in opera risponda ai requisiti di sostenibilità ambientale. L’eventuale documentazione prodotta dal fornitore dovrà certificare che la pavimentazione installata risponda ai criteri di cui sopra.

Q7. Quando si parla del “Settore produttivo interessato dall’intervento”, nel caso di una trattrice e nel caso di azienda che vuole aprire allevamento di bovini razza Chianina, posso collegare l’acquisto della trattrice al settore zootecnico purché a fine piano la PS zootecnica sia > della PS delle colture (non serve avere OTE zootecnica). Giusto? Per assurdo basta che sia maggiore rispetto alla PS colture anche di 1 €?

RISPOSTA: Sì. Per gli investimenti di carattere generale, non direttamente riconducibili ad uno specifico settore produttivo, trova applicazione quanto previsto dalla nota n. 4 del criterio 2.5, secondo cui il punteggio è attribuito sulla base della Produzione Standard prevalente al momento della Domanda di saldo, come risultante dal Fascicolo Aziendale validato.

Pertanto, nel caso prospettato, l’investimento potrà essere ricondotto al settore zootecnico purché, al termine del Piano Aziendale, la Produzione Standard del comparto zootecnico

risultati prevalente rispetto a quella degli altri comparti produttivi aziendali. Di conseguenza, anche una differenza minima tra i valori di Produzione Standard determina la prevalenza del relativo settore.

Q8. In merito al biologico, è possibile richiedere il punteggio anche se ad oggi non ho presentato notifica, basta che la faccio anche dopo e che alla fine del piano abbia un certificato bio o in conversione. Il bando dice anche che il punteggio può essere richiesto “qualora il Piano Aziendale preveda l’adesione”. Ma che vuol dire? Che devo fare investimenti volti alla certificazione o, anche nel caso di una trattrice, posso richiedere il punteggio impegnandomi ad avere al saldo il certificato bio/conversione?

RISPOSTA: Sì. Il punteggio può essere richiesto anche qualora, alla data di presentazione della Domanda di Sostegno, l'azienda non abbia ancora presentato la notifica di adesione al sistema di agricoltura biologica, purché tale adesione sia prevista nel Piano Aziendale e costituisca un impegno assunto dal beneficiario.

L'attribuzione del punteggio non è subordinata alla presenza di specifici investimenti finalizzati esclusivamente all'ottenimento della certificazione biologica, purché l'adesione al metodo biologico sia coerentemente prevista nel Piano Aziendale e venga effettivamente realizzata entro la conclusione dello stesso.

Q9. Con riferimento al criterio di selezione 2.4.1 “Sviluppo di attività sociali”, si chiede di chiarire quanto segue: nel caso in cui l'azienda realizzi un progetto di inserimento socio-lavorativo di una persona con disabilità, quali tipologie di spesa possono essere considerate ai fini del calcolo del 15% della spesa richiesta? Possono essere rendicontate le spese delle buste paga?

RISPOSTA: Sì, nel caso di un progetto di inserimento socio-lavorativo di una persona con disabilità, ai fini del calcolo della spesa richiesta è rendicontabile l'importo netto della busta paga. Non sono invece computabili contributi, oneri previdenziali, assicurativi e altre tipologie di oneri a carico del datore di lavoro.

Q10. Con riferimento al criterio di selezione 2.5 “Coerenza con le priorità individuate per i principali settori produttivi agricoli presenti in Umbria”, si chiede di chiarire se, nel caso di un intervento la cui spesa prevalente riguardi l'agriturismo e che pertanto risulti di carattere generico, non direttamente attribuibile ad uno specifico settore produttivo agricolo, il relativo punteggio possa essere attribuito sulla base della PS prevalente dell'azienda.

RISPOSTA: Per gli investimenti di carattere generale, non direttamente riconducibili ad uno specifico settore produttivo, trova applicazione quanto previsto dalla nota n. 4 del criterio 2.5, secondo cui il punteggio è attribuito sulla base della Produzione Standard prevalente al momento della Domanda di saldo, come risultante dal Fascicolo Aziendale validato.

Q11. Con riferimento al criterio relativo all'indirizzo produttivo. Quali caratteristiche deve possedere un investimento affinché possa essere considerato specifico di un determinato settore produttivo e, viceversa, quando deve essere considerato non specifico rispetto al settore produttivo o di tipo orizzontale? La distinzione tra investimento specifico di settore e investimento non specifico o orizzontale deve essere effettuata sulla base delle

caratteristiche tecniche e della funzione del bene? È corretto considerare specifico di settore un investimento che, per caratteristiche costruttive, funzione e destinazione tecnica, risulti collegato in modo univoco a una determinata produzione, come, ad esempio, una raccogliitrice per patate o una vendemmiatrice? Al contrario, una trattrice agricola ordinaria, utilizzabile per la coltivazione e la gestione di produzioni differenti, deve essere considerata un investimento non specifico di settore o di tipo orizzontale?

A titolo esemplificativo, si chiede se attrezzature quali trattrici agricole ordinarie, pompe, filtri, valvole, condotte e irrigatori mobili, considerato che per loro natura possono essere ordinariamente utilizzate su colture e produzioni differenti e non risultano tecnicamente destinate in modo esclusivo a una sola coltura, debbano essere considerate investimenti non specifici rispetto al settore produttivo o di tipo orizzontale.

RISPOSTA: Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al criterio 2.5, sono considerati specifici di un settore produttivo gli investimenti che, per caratteristiche tecniche, funzione e destinazione d'uso, risultano univocamente riconducibili a uno specifico comparto produttivo (gli esempi riportati sono coerenti). Sono invece considerati investimenti non specifici o di tipo orizzontale quelli utilizzabili trasversalmente in più comparti produttivi, come quelli elencati nel quesito. Per tali investimenti trova applicazione la nota n. 4 del criterio 2.5 del bando, secondo cui il punteggio è attribuito in base alla Produzione Standard prevalente dell'azienda al momento della Domanda di saldo, come risultante dal Fascicolo Aziendale validato.

Q12. Con riferimento al criterio relativo all'indirizzo produttivo ed alla corretta attribuzione degli investimenti non specifici utilizzabili su più comparti produttivi. Come deve essere attribuito, ai fini del punteggio previsto dal criterio dell'indirizzo produttivo, un investimento non specifico di settore o di tipo orizzontale, oggettivamente utilizzabile da più comparti produttivi? È corretto ritenere che tale investimento debba essere ricondotto al comparto che, tra quelli tecnicamente compatibili con la natura e la funzione del bene, esprime la maggiore Produzione Standard e determina l'orientamento tecnico-economico prevalente dell'azienda alla conclusione del Piano?

È inoltre corretto ritenere che la sola presenza di una coltura minoritaria sulla quale il bene potrebbe essere utilizzato non sia sufficiente ad attribuire l'investimento al relativo comparto, qualora la maggiore Produzione Standard e l'orientamento produttivo prevalente risultino riferiti a un altro settore comunque beneficiario dell'investimento?

Nel caso di investimenti non specifici o orizzontali utilizzabili da più comparti produttivi, è infine corretto ritenere che la medesima spesa non possa essere imputata a più settori?

RISPOSTA: Nel caso di investimenti non specifici o di tipo orizzontale, utilizzabili su più comparti produttivi devono essere ricondotti al settore produttivo prevalente dell'azienda, individuato sulla base della Produzione Standard risultante al momento della Domanda di saldo e validata nel Fascicolo Aziendale.

L'utilizzo dell'investimento su una coltura o produzione minoritaria non è di per sé sufficiente ad attribuire la relativa spesa a quel comparto qualora la Produzione Standard prevalente e l'orientamento produttivo dell'azienda risultino riferiti a un diverso settore.

In ogni caso, la medesima spesa non può essere imputata contemporaneamente a più settori produttivi, poiché il punteggio verrà assegnato solo sulla base del settore produttivo che assorbe maggiore spesa.

Q13. Per il punteggio 2.6.1, se l'azienda volesse partecipare alla SRH01 che ha scadenza 15 settembre, può bastare un impegno a partecipare che poi sarà documentato dall'adesione vera e propria? Il punteggio 2.6.2 può essere attribuito per partecipare alla SRH01?

RISPOSTA: Sì a entrambi i quesiti.

Con riferimento ai sotto-criteri 2.6.1 e 2.6.2 si precisa quanto segue:

- Sotto-criterio 2.6.1: come stabilito dall'Allegato A-6 dell'Avviso, il punteggio viene attribuito anche ai richiedenti che, al momento della Domanda di Sostegno, dichiarino nel Piano Aziendale l'impegno ad aderire a interventi di consulenza e/o formazione, e la loro coerenza con le attività e gli investimenti previsti. La partecipazione effettiva all'intervento (es. SRH01) dovrà poi essere comprovata mediante idonea documentazione (iscrizione, attestato di partecipazione o certificazione dell'organismo erogatore) entro i termini di presentazione della Domanda di Saldo.
- ~~— Sotto-criterio 2.6.2: l'adesione o l'impegno all'adesione a un altro intervento previsto dal CSR Umbria 2023-2027 (quale l'intervento SRH01) dà diritto all'assegnazione anche del punteggio di cui al parametro 2.6.2, a condizione che la domanda per la misura SRH01 venga rilasciata nel SIAN precedente alla domanda di sostegno per la SRE01.~~ **(Sostituito con la risposta al quesito Q13. Integrazione 1.)**
- Cumulabilità: come già chiarito nella FAQ **Q4.** di questo Paragrafo, i due punteggi (2.6.1 e 2.6.2) sono cumulabili tra loro, a condizione che l'impegno assunto venga effettivamente realizzato e rendicontato prima del rilascio della Domanda di Saldo.

Q13. Integrazione_1. Essendo la scadenza della SRH01 posta al 15 settembre è praticamente impossibile che i soggetti beneficiari presentino la domanda entro il 24 agosto. Si chiede pertanto se può essere assegnato il Sotto-criterio 2.6.2 in assenza della domanda SIAN, ma con la sola adesione documentata al servizio di consulenza?

RISPOSTA: Si **rettifica** che, tenuto ora conto delle tempistiche previste dal citato bando, l'attribuzione del punteggio è ammissibile anche in assenza di una Domanda di Sostegno SIAN, **qualora la natura dell'intervento** (es. SRH01 per la consulenza o SRH03 per la formazione) **preveda che il rilascio** della domanda non spetti direttamente alla singola azienda agricola ma **sia in capo all'Organismo di consulenza / Ente di formazione accreditato o Soggetto fornitore.**

A tal fine, come stabilito dalle modalità applicative dell'Allegato A-6 all'Avviso pubblico, l'adesione all'intervento in fase di presentazione della Domanda di Sostegno SRE01 potrà essere validamente comprovata mediante *"altra documentazione equipollente"*, ossia tramite la presentazione dell'atto/contratto formale di adesione al servizio di consulenza/formazione sottoscritto con l'Organismo/Ente accreditato, unitamente ad un'attestazione rilasciata dallo stesso soggetto fornitore che confermi la presa in carico dell'azienda nell'ambito della relativa misura CSR (es. SRH01 o SRH03).

Q13. Integrazione_2. Si chiede pertanto di confermare che:

- a) il punteggio di cui al parametro 2.6.2 sia riconosciuto e mantenuto qualora il giovane insediato abbia presentato domanda su un altro intervento del CSR Umbria 2023-2027, quale che sia l'intervento, anche nel caso in cui tale domanda non risulti successivamente ammessa a finanziamento, essendo sufficiente ai fini del criterio la qualità di richiedente, comprovata dalla copia della domanda presentata;
- b) il punteggio di cui al parametro 2.6.1 sia riconosciuto e mantenuto qualora il progetto di consulenza o di formazione cui l'impresa ha aderito non risulti ammesso a finanziamento, purché il servizio sia comunque effettivamente erogato da un organismo riconosciuto e iscritto nei relativi registri, in coerenza con le attività e gli investimenti previsti nel Piano Aziendale, e sia comprovato dalla certificazione rilasciata dal soggetto erogatore entro i termini della Domanda di Saldo.

RISPOSTA: si precisa quanto segue:

In merito al punto a) Confermato. Il criterio di selezione è volto a premiare la capacità strategica e la volontà dell'impresa di integrarsi con il complesso degli interventi stabiliti dal CSR Umbria 2023-2027. Di conseguenza, ai fini dell'attribuzione e della conferma del punteggio, è sufficiente che il richiedente abbia validamente presentato e rilasciato sul SIAN la Domanda di Sostegno/Pagamento per un altro intervento del CSR (oppure che abbia sottoscritto l'adesione formale qualora la domanda sia in capo a un soggetto intermediario/fornitore). In entrambi i casi, l'eventuale mancata ammissione a finanziamento della domanda presentata per cause non imputabili a comportamenti elusivi o rinunce volontarie del beneficiario non comporta la decadenza dal punteggio assegnato sul parametro 2.6.2.

In merito al punto b) Confermato. L'obiettivo del sotto-criterio 2.6.1 è garantire l'effettiva fruizione di servizi di formazione e consulenza pertinenti e coerenti con gli investimenti previsti nel Piano Aziendale, a prescindere dalla fonte di finanziamento della misura stessa. Pertanto, qualora il progetto pubblico a valere sulle misure di formazione/consulenza del CSR non venga finanziato, il punteggio si intende confermato a condizione che l'impresa si avvalga ed esegua comunque il percorso formativo/consulenziale presso un ente accreditato.

Q14. In riferimento alla FAQ Q9 e alla possibilità di rendicontare l'importo netto della busta paga di un dipendente con disabilità si chiede di chiarire se deve essere rispettato il limite del 10% del premio come previsto al paragrafo 9.1, o se è possibile rendicontare fino al 15% del premio come limite minimo per il riconoscimento del Sottocriterio - 2.4 Progetto con finalità sociale.

RISPOSTA: Si chiarisce che, anche in questo caso, il limite del 10% del premio previsto dal paragrafo 9.1 dell'Avviso si riferisce alle spese per il personale dell'impresa agricola (spese correnti - importo netto della busta paga, esclusi contributi, oneri previdenziali, assicurativi e altri oneri a carico del datore di lavoro).

Per il raggiungimento del 15% di spesa per l'attribuzione del punteggio relativo ai progetti con finalità sociale, potranno essere rendicontate ulteriori spese, come le opere per l'accessibilità ai disabili.

Q15. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al sotto-criterio 2.5.1 ("Settori produttivi prioritari"), si chiede se l'attività di allevamento cinotecnico (allevamento di cani), svolta in qualità di attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. e della Legge n. 349/1993, debba essere ricondotta al settore "Zootecnica" (15 punti) oppure al settore "Specie animali minori" (2 punti). Si rappresenta, a sostegno del quesito, che l'elenco delle specie contenuto nella nota parrebbe avere natura esemplificativa delle produzioni zootecniche tradizionali, mentre la qualificazione dell'attività cinotecnica come attività agricola di allevamento discende direttamente da fonte di legge (la citata Legge n. 349/1993 e l'articolo 2135 del codice civile). Ne discenderebbe la riconducibilità dell'attività al settore «Zootecnica».

RISPOSTA: Come definito nella nota del rispetto criterio, sebbene l'allevamento cinotecnico costituisca attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. e della Legge n. 349/1993, tale qualificazione non comporta automaticamente la riconducibilità dell'attività al settore "Zootecnica" ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Ai fini del sotto-criterio 2.5.1 "Settori produttivi prioritari" il settore "Zootecnica" è riferito alle produzioni zootecniche individuate nella nota mentre gli altri allevamenti, compreso quello cinotecnico in oggetto, sono da ricondurre al settore "Specie animali minori", con il relativo punteggio previsto.

Q16. Con riferimento al sotto-criterio 2.4.2, si chiede di chiarire se rientrino nel concetto di "potenziamento di attività agrituristica preesistente" anche gli investimenti finalizzati a migliorare la qualità, la funzionalità e il periodo di fruizione dei servizi già offerti agli ospiti, pur in assenza di un incremento dei posti letto o della capacità ricettiva.

A titolo esemplificativo, si chiede se siano riconducibili a tale fattispecie:

- l'installazione di una pompa di calore per il riscaldamento della piscina, finalizzata prolungarne il periodo di utilizzo;
- la ristrutturazione, riqualificazione o l'ammodernamento della piscina e dei relativi impianti;
- gli interventi di efficientamento energetico, compresa l'installazione di impianti fotovoltaici e il miglioramento degli impianti di riscaldamento e raffrescamento;
- la riqualificazione di ulteriori spazi e servizi destinati agli ospiti.

Si chiede, infine, se le relative spese possano concorrere integralmente al raggiungimento della soglia superiore al 15% del premio, ai fini dell'attribuzione dei 10 punti previsti dal criterio.

RISPOSTA: Sì, a entrambi i quesiti. Ai sensi di quanto previsto dal sotto-criterio 2.4 (Parametro 2.4.2) e dalle relative modalità applicative di cui all'Allegato A-6 al Bando SRE01:

- Il concetto di "*potenziamento di un'attività agrituristica preesistente*" comprende tutti gli investimenti volti al miglioramento qualitativo, all'ammodernamento, all'efficientamento energetico e al prolungamento della stagionalità dei servizi agrituristici offerti. Pertanto gli interventi di riqualificazione/riscaldamento della piscina, l'installazione di impianti da fonti rinnovabili a servizio delle strutture ricettive e l'ammodernamento degli spazi e degli impianti destinati agli ospiti rientrano tra le fattispecie ammissibili.

- Tali spese concorrono integralmente al calcolo dell'importo investito nell'attività agrituristica. Qualora il totale di tali interventi superi il 15% dell'importo del premio, viene attribuito il punteggio massimo di 10 punti previsto dal sotto-criterio 2.4.2.
- Ai fini della conferma del punteggio in sede di Domanda di Saldo, l'azienda dovrà presentare la SCIA/autorizzazione comunale aggiornata e dimostrare la regolare iscrizione nell'Elenco Regionale degli Agriturismi.

Q17. Un'azienda dispone di un impianto fotovoltaico la cui produzione di energia è inferiore al reale fabbisogno aziendale. Tuttavia, non è possibile ampliarne la capacità installata, in quanto la superficie disponibile sulla copertura dell'edificio è già completamente occupata. In tale situazione, l'installazione di ulteriori sistemi di accumulo (batterie), finalizzati a sfruttare in modo più efficiente l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico esistente, può essere considerata un investimento riconducibile al "risparmio energetico" ai fini del criterio di selezione 2.2 previsto dal bando?

RISPOSTA: Sì.

Q18. Per l'attribuzione del punteggio al punto Parametro 2.4.1 Sviluppo di attività sociali, se l'impresa fa un inserimento socio-lavorativo deve dimostrare di aver stipulato accordi o convenzioni?

RISPOSTA: Come definito nell'Allegato A-6 del bando, al criterio citato, *“al momento della presentazione di saldo dovranno essere forniti documenti attestanti convenzioni/accordi con enti pubblici o privati per la realizzazione del progetto [...]”*.

Q19. Per l'attribuzione del punteggio Sotto-criterio 2.5 Coerenza con le priorità individuate per i principali settori produttivi agricoli presenti in Umbria se l'impresa fa un investimento sulla stalla pari al 16% del totale di spesa e tutti gli altri singolarmente hanno percentuali sul totale inferiori al 16% posso attribuirmi i 15 punti per investimenti nella zootecnia?

RISPOSTA: Sì, è possibile. Ai sensi delle modalità applicative riportate nell'Allegato A-6 all'Avviso, per il sotto-criterio 2.5:

1. Il punteggio viene assegnato sulla base del settore produttivo prioritario che assorbe la quota di spesa prevalente tra gli investimenti specifici di settore previsti nel Piano Aziendale.
2. Essendo l'investimento destinato alla stalla (pari al 16% della spesa complessiva) la singola voce di spesa settoriale specifica di importo più elevato rispetto a ciascuno degli altri investimenti programmati, il settore "Zootecnia" risulta essere prevalente tra i settori produttivi interessati.

Pertanto, l'operazione dà diritto all'assegnazione dei 15 punti previsti per il comparto zootecnico, a condizione che l'imputazione dell'investimento al settore sia inequivocabile e debitamente motivata nella relazione tecnica allegata al Piano Aziendale.

Q20. Relativamente al Sotto-criterio 2.1 “Rafforzamento della competitività aziendale attraverso interventi di digitalizzazione”, chiarire se per tali investimenti è sufficiente un solo preventivo.

RISPOSTA: No. Come previsto per gli investimenti mobiliari (compresi software, piattaforme digitali, hardware e dotazioni tecnologiche) non compresi nei prezzari regionali o nei costi di riferimento, la congruità della spesa deve essere dimostrata secondo le modalità ordinarie previste dal paragrafo 9.1 dell'Avviso pubblico, ovvero tramite:

- acquisizione di almeno tre preventivi di spesa comparabili e forniti da soggetti indipendenti; oppure
- listino prezzi ufficiale della casa produttrice o documentazione ufficiale di mercato.

La presentazione di un unico preventivo è ammissibile esclusivamente qualora ricorra una delle seguenti condizioni eccezionali, che deve essere adeguatamente motivata nel Piano Aziendale dal tecnico progettista:

- che si tratti di beni/servizi protetti da privativa industriale, diritti di esclusiva o brevetto;
- che si tratti di soluzioni software/piattaforme proprietarie o altamente specializzate fornite in regime di privativa o da un unico distributore/produttore autorizzato.

In assenza di tali presupposti di esclusività (debitamente documentati), resta obbligatorio presentare tre preventivi comparativi o il listino ufficiale del produttore.

Q21. Relativamente al sotto-criterio 3.3, per un'azienda olivicola l'adesione ad una OP riconosciuta può essere considerata valida ai fini del punteggio?

RISPOSTA: Sì, fermo restando l'Organizzazione di Produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e nazionale.

Q22. Se l'impresa aderisce un contratto di rete finanziato con la misura 16.2 del vecchio PSR e tuttora in vita può attribuirsi il punteggio previsto al punto sotto-criterio 3.3 Adesione a forme di aggregazione e/o cooperazione?

RISPOSTA: Sì, garantendo il mantenimento della posizione attiva nella forma associata indicata per il periodo vincolativo.

Q23. Nell'ambito di un'azienda zootecnica, si chiede se la realizzazione di una recinzione possa essere imputata contestualmente sia al Sotto-criterio 2.2 (investimenti per l'introduzione di sistemi di allevamento a stabulazione libera) sia al Sotto-criterio 2.3 (recinzione antintrusione perimetrale esterna all'area di allevamento) e se, in caso affermativo, sia ammissibile una ripartizione pro-quota della relativa spesa tra i due criteri.

RISPOSTA: La ripartizione è ammissibile solo a condizione che le due tipologie di intervento siano nettamente distinte dal punto di vista tecnico e contabile.

Nello specifico:

- Una singola voce di spesa indivisa (o un unico preventivo/computo metrico globale per l'intera recinzione) non può essere imputata contemporaneamente né ripartita percentualmente in modo arbitrario tra più sotto-criteri di selezione;
- Qualora il progetto preveda opere con finalità differenti, il progettista dovrà identificare e separare nettamente nel Computo Metrico Estimativo (o nei distinti preventivi di spesa) la porzione di spesa riferita a ciascun sotto-criterio:

- Sotto-criterio 2.2: La quota di spesa ed i relativi articoli riguardanti esclusivamente le recinzioni interne/paddock asservite alla stabulazione libera e al movimento del bestiame;
- Sotto-criterio 2.3: La quota di spesa ed i relativi articoli riguardanti esclusivamente le strutture di recinzione perimetrale esterna antintrusione/anti-predatore con specifiche caratteristiche di biosicurezza.

In assenza di una chiara separazione fisica e contabile nel progetto allegato alla Domanda di Sostegno, l'intero investimento dovrà essere ricondotto ad un solo sotto-criterio di selezione in base alla sua prevalente ed effettiva destinazione d'uso.

Q24: La coltivazione dei funghi sotto copertura, ai fini dell'individuazione del settore produttivo e dell'attribuzione del relativo punteggio previsto dall'Avviso, è considerata appartenente al settore ortofrutticolo?

RISPOSTA: Sì, è giusta l'attribuzione della coltivazione dei funghi in serra al settore ORTOFRUTTA.

Q25. Nel caso di un'azienda che, alla data di presentazione della domanda, non disponga ancora di terreni agricoli, ma che nel Piano Aziendale preveda di acquisire successivamente terreni agricoli localizzati in zone che presentano vincoli naturali e/o altri svantaggi territoriali, si chiede se, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, sia necessario dichiarare nel Piano Aziendale che i terreni che verranno acquisiti saranno prevalentemente o totalmente localizzati in tali zone. Si chiede di chiarire se il punteggio possa essere attribuito sulla base della situazione aziendale prevista a saldo.

RISPOSTA: Sì, anche per l'attribuzione del punteggio relativo alle zone prioritarie, come previsto dall'Avviso SRE01, la valutazione e il calcolo dei punteggi relativi ai criteri di selezione avvengono sulla base della situazione aziendale prevista a saldo.

Q26. Riguardo il capitolo 10, 3.3.1, si chiede se per acquistare punteggio basti un contratto formale tra le parti, la filiera e la nuova azienda che vuole partecipare, o sia necessaria una partecipazione societaria in quota capitale alla filiera.

RISPOSTA: Come riportato nell'Avviso *“al momento della domanda di sostegno, deve essere presentato impegno formale di adesione e/o costituzione, ad esempio, domanda di ammissione a socio per le cooperative e i consorzi o accordi preliminari di costituzione della nuova aggregazione, sottoscritti dalle parti interessate, ecc. Alla data di presentazione della domanda di saldo, l'azienda deve fornire prova documentale dell'avvenuta costituzione di una delle suddette forme di aggregazione e/o della adesione alle stesse (es. atto pubblico o scrittura privata autenticata) e del mantenimento della posizione attiva nella forma associata indicata per il periodo vincolativo”* quindi un contratto formale tra le parti è una documentazione valida ai fini della valorizzazione del criterio citato.

Q27. Il bando prevede l'attribuzione del relativo punteggio qualora il giovane che si insedia sia stato "Lavoratore dipendente/coadiuvante in azienda agricola, iscritto all'INPS, fino a 3 anni precedenti all'insediamento in agricoltura, con più di 156 gg lavorative/anno". Alla luce di tale disposizione, qualora il richiedente presenti, nel triennio antecedente l'insediamento,

un numero di giornate per singolo anno non sempre superiore a 156, ma la cui media triennale risulti superiore alla soglia prevista (es. Anno 2023: 154 gg; Anno 2024: 155 gg; Anno 2025: 170 gg, per un totale di 479 giornate e una media di 159,6 gg/anno), il punteggio può ritenersi attribuibile in quanto il bando riporta “fino a tre anni precedenti”?

RISPOSTA: Sì.

Q28. Si chiede conferma in merito al punteggio per la riduzione delle emissioni in atmosfera: il bando stabilisce che il punteggio può essere associato all'acquisto di trattori agricoli a ruote o a cingoli dotate di motorizzazione Tier 5 o Stage V. Il criterio può essere esteso a tutte le macchine semoventi? Il caso riguarda una cimatrice semovente per tabacco con motore stage v da 55 Kw.

La stessa cimatrice viene acquistata con l'aggiunta di un Farmnavigator G7 plus per guida parallela che si può connettere a MyFarmnavigator Cloud, per la sincronizzazione dei database, e per il servizio di assistenza remota. Al punteggio per la digitalizzazione concorre l'intera cimatrice con il Farmnavigator? La nuova cimatrice così allestita sarà in grado di soddisfare i requisiti richiesti dal bando per l'ottenimento del punteggio.

RISPOSTA: Per quanto riguarda il punteggio relativo alla riduzione delle emissioni in atmosfera, saranno considerate ammissibili tutte le macchine agricole dotate di motore autonomo, comprese quindi le macchine semoventi, con esclusione delle macchine portate, purché dotate di motorizzazione Tier 5 o Stage V. Pertanto, la cimatrice semovente per tabacco con motore Stage V può concorrere all'attribuzione del punteggio.

Per quanto riguarda il punteggio relativo alla digitalizzazione, la risposta è positiva: la cimatrice semovente, corredata dal Farmnavigator G7 Plus, può concorrere all'attribuzione del punteggio qualora, nel suo complesso, soddisfi i requisiti previsti dal Bando per la digitalizzazione. Le funzionalità di guida parallela, sincronizzazione dei database tramite MyFarmnavigator Cloud e assistenza remota concorrono pertanto alla verifica dei requisiti richiesti.

Q29. Con riferimento al sotto-criterio 2.3 “Investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio” e, in particolare, alla tipologia di investimento individuata come “acquisto di attrezzature per l'esecuzione di trattamenti insetticidi, biologici e microbiologici specifici”, si chiede di chiarire quali caratteristiche tecniche e funzionali debbano possedere le attrezzature affinché possano essere ricondotte a tale fattispecie. In particolare, si chiede se possa rientrare tra gli investimenti previsti dal sotto-criterio l'acquisto di una macchina irroratrice/atomizzatore destinata a colture arboree, specificamente configurata e utilizzabile per l'esecuzione di trattamenti insetticidi finalizzati alla prevenzione e al contenimento di avversità biotiche, nonché per l'impiego di prodotti biologici e microbiologici. In caso affermativo, si chiede inoltre di precisare se, ai fini del raggiungimento della soglia superiore al 15% del premio prevista per l'attribuzione dei 5 punti, possa essere computato l'intero costo della macchina così configurata.

RISPOSTA: Ai fini del sotto-criterio 2.3, sono ammissibili le attrezzature specificamente destinate all'esecuzione di trattamenti insetticidi, biologici e microbiologici finalizzati alla prevenzione e al contenimento delle avversità biotiche. Pertanto, può rientrare nella

fattispecie l'acquisto di una macchina irroratrice/atomizzatore per colture arboree, purché dalle caratteristiche tecniche e funzionali risulti specificamente configurata e idonea all'esecuzione dei trattamenti previsti dal criterio.

Ai fini del calcolo della soglia del 15% del premio, può essere computato l'intero costo della macchina (esclusa l'eventuale macchina trattatrice portante), qualora la stessa sia integralmente riconducibile alla tipologia di investimento prevista dal sotto-criterio.

Q30. In merito al Sotto-criterio 3.1 ("Azienda biologica e SQNPI-ACA"), si rileva una difformità tra il testo dell'Avviso pubblico, che individua le casistiche di azienda interamente o prevalentemente certificata in termini di Produzione Standard Totale (PST in euro, includendo la zootecnia), e l'Allegato A-6, che fa riferimento alla sola Superficie Agricola Utilizzata (SAU in ettari). Si chiede di chiarire quale sia il parametro corretto per il calcolo della prevalenza ai fini dell'attribuzione del punteggio (ettari di SAU o euro di PST) e se, nel caso della PST, il calcolo debba riferirsi alla sola PST vegetale o comprendere anche quella zootecnica.

RISPOSTA: Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal Sotto-criterio 3.1, il parametro da utilizzare per la verifica della prevalenza è la Superficie Agricola Utilizzata (SAU), come indicato nella modifica dell'avviso intervenuta con D.D. 8340 del 18/08/2026 e nell'Allegato A-6.

Q31. In merito al Sotto-criterio 3.2 ("Produzioni di qualità"), leggendo il bando e l'allegato A6, il punteggio sembrerebbe attribuibile in caso di adesione a "Sistemi di qualità ai quali si aderisce a livello comunitario, nazionale e regionale"; nell'allegato A-1 Piano aziendale, invece, si fa riferimento solo alla "Adesione ai regimi di qualità di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 e regolamento (UE) n. 665/2014 relativo alle produzioni DOP, DOC". Si chiede di chiarire se sia possibile integrare la casistica dell'allegato A1 con quella di altri sistemi di qualità nazionali o regionali come ad esempio quello del disciplinare CCBI.

RISPOSTA: Sì. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal Sotto-criterio 3.2, possono essere considerate anche le adesioni a sistemi di qualità nazionali e regionali, oltre a quelli comunitari, purché rientranti tra i sistemi di qualità previsti dall'Avviso.

Pertanto, la casistica riportata nell'Allegato A-1 deve essere intesa in maniera non esaustiva e può essere integrata con altri sistemi di qualità riconosciuti, quale, ad esempio, il disciplinare CCBI, qualora ne siano soddisfatti i requisiti e sia comprovata l'effettiva adesione.

Q32. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'adesione a forme di aggregazione o cooperazione (es. costituzione di ATS o ATI), si chiede: 1) se la durata dell'associazione debba coprire l'intero periodo vincolativo degli impegni (7 anni dalla data di notifica del Nulla Osta di concessione); 2) se il Piano Aziendale debba necessariamente prevedere investimenti per attività comuni (es. un giovane ripristina un oliveto e l'altro realizza il punto vendita o utilizza il prodotto nell'agriturismo), oppure se sia sufficiente la sola costituzione formale dell'aggregazione, indipendentemente dalla convergenza degli investimenti.

RISPOSTA: La forma di aggregazione o cooperazione deve essere mantenuta per l'intero periodo vincolativo previsto dal Bando, pari a 5 anni dalla data di autorizzazione del pagamento della Domanda di Saldo. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, è sufficiente la costituzione o adesione formale a una forma di aggregazione o cooperazione prevista dal Bando. Il punteggio è pertanto riconosciuto sulla base dell'effettiva adesione/constituzione dell'aggregazione, indipendentemente dalla tipologia o dalla convergenza degli investimenti previsti dai singoli partecipanti.

Q33. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al Sotto-criterio 3.2 (Produzioni di qualità - DOP/IGP), si chiede se sia sufficiente dichiarare nel Piano Aziendale l'impegno ad aderire al sistema di certificazione, dimostrando l'effettiva iscrizione/adesione al sistema di controllo al momento della presentazione della Domanda di Saldo.

RISPOSTA: Sì, in coerenza con le modalità applicative previste dall'Allegato A-6 e per altri criteri di premialità del bando:

- In Domanda di Sostegno: ai fini dell'attribuzione del punteggio è sufficiente dichiarare nel Piano Aziendale il formale impegno ad aderire al sistema di qualità selezionato (DOP, IGP, ecc.);
- In Domanda di Saldo: l'effettivo possesso del requisito dovrà essere obbligatoriamente certificato entro la presentazione del Saldo, allegando l'attestato/documento ufficiale rilasciato dall'Organismo di Controllo autorizzato.

Q34. I preventivi per la realizzazione del sito web aziendale devono già prevedere specifiche per l'attività di commercializzazione anche se le produzioni entreranno in piena produzione dopo 3-4 anni e oltre e quindi al momento non ancora funzionali?

RISPOSTA: Ai fini dell'attribuzione del punteggio di premialità per la digitalizzazione (Sotto-criterio 2.1), i preventivi e il progetto tecnico devono necessariamente includere ed esplicitare fin da subito le specifiche architetture e i moduli dedicati alla gestione commerciale e alla vendita online (catalogo, carrello e sistemi di pagamento), in quanto un sito con sole funzionalità promozionali o informative non risulta ammissibile per l'ottenimento del punteggio. Il fatto che le produzioni entrino in piena fase produttiva solo dopo 3-4 anni non ostacola l'investimento, a condizione che la piattaforma e-commerce risulti completata, collaudata ed operativamente pronta al momento della presentazione della Domanda di Saldo per consentire la commercializzazione o la prenotazione dei prodotti aziendali.

Q35. Ai fini del conteggio delle giornate lavorative per l'attribuzione del punteggio, possono essere considerate, oltre alla voce "Agricoltore giornaliero", anche le giornate afferenti alle voci "Disoccupazione agricola", "Trattamento speciale agricola" e "Malattia e/o infortunio"?

RISPOSTA: Poiché il criterio di valutazione del bando (Intervento SRE01) mira a premiare l'esperienza lavorativa agricola effettivamente prestata, la computabilità delle singole voci presenti nel prospetto INPS va distinta come segue:

- a) **Disoccupazione agricola e Trattamento speciale agricola: non computabili.**
Entrambe le voci corrispondono a periodi di inattività lavorativa indennizzata (sostegno al reddito o integrazioni salariali per periodi non lavorati) e pertanto non costituiscono giornate di lavoro effettivo.

b) **Malattia e/o Infortunio: computabili solo se in costanza di rapporto di lavoro.**

Tali giornate possono essere incluse nel conteggio esclusivamente se sono maturate all'interno di un contratto/rapporto di lavoro agricolo regolarmente attivo e contrattualizzato nel periodo di riferimento (sospensione figurativa in costanza di rapporto). Non sono invece ammissibili se riferite a periodi di inattività.

11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Q1. Per una corretta presentazione è sufficiente che carico i documenti previsti dall'art. 12.1 del Bando (Ricevibilità delle domande) su SIAN ed effettuo il rilascio con OTP? O devo poi provvedere a inviare tutto tramite servizi in rete/PEC?

RISPOSTA: È sufficiente procedere secondo le modalità previste dall'articolo 11 del bando. La domanda è validamente presentata mediante il caricamento della documentazione richiesta nell'apposita sezione del portale SIAN e il successivo rilascio della Domanda di Sostegno tramite OTP entro il termine previsto dal bando.

Non è richiesto l'invio della documentazione tramite PEC o tramite il portale "Servizi in rete", salvo i casi espressamente previsti dal bando (ad esempio segnalazione di malfunzionamenti del SIAN).

Q2. In merito agli investimenti per l'irrigazione, il bando parla di una relazione da allegare alla domanda di sostegno. C'è una bozza da seguire? Che punti deve trattare? La relazione e la documentazione di cui al punto 12 del paragrafo 11.1 devono essere allegate adesso alla domanda di sostegno pena l'inammissibilità della domanda o può essere fornita dopo come integrazione?

RISPOSTA: La documentazione relativa agli investimenti per l'irrigazione deve essere allegata alla Domanda di Sostegno, secondo la tipologia d'intervento prevista, ma la sua assenza non determina inammissibilità: verrà richiesta integrazione al momento dell'avvio del procedimento istruttorio.

In particolare, in caso di miglioramento di un impianto irriguo esistente o di ampliamento della superficie irrigua, dovrà essere presentato il relativo allegato previsto dalla D.G.R. n. 114/2023. In caso di ampliamento della superficie irrigua, la relazione prevista dall'Allegato A5 della D.G.R. n. 114/2023 dovrà invece essere presentata in fase di Domanda di Pagamento.

La relazione tecnica richiamata al punto 12 del paragrafo 11.1 deve essere allegata alla Domanda di Sostegno e deve descrivere gli elementi costituenti l'impianto, le colture servite, i relativi fabbisogni idrici e gli altri elementi tecnici necessari alla valutazione dell'intervento. Si tratta, sostanzialmente, di un approfondimento di quanto dichiarato in forma sintetica negli Allegati A4 o A6 della D.G.R. n. 114/2023.

11.2. DICHIARAZIONI ED IMPEGNI DEL RICHIEDENTE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
--

Q1. Sulla tempistica dell'iscrizione INPS il bando prevede (art. 11.2, punto c): *"impegnarsi ad iscriversi al regime previdenziale INPS in qualità di Imprenditore Agricolo Professionale o*

Coltivatore Diretto entro la data di conclusione del Piano Aziendale e mantenere la posizione per tutto il periodo vincolativo di 7 (sette) anni decorrente dalla data di notifica del Nulla Osta di concessione, pena la revoca degli aiuti concessi."

Un soggetto, attualmente dipendente in un settore extra-agricolo, intende avviare un'impresa agricola assumendo la conduzione di terreni già detenuti in affitto dal genitore, non rientrando questo nei casi di frazionamento aziendale. Si richiede conferma circa l'ammissibilità di un cronoprogramma che preveda le dimissioni dall'attuale impiego e la successiva iscrizione INPS in data successiva alla notifica del Nulla Osta di concessione, ma entro i termini di presentazione della domanda di saldo, ai fini del rispetto dei requisiti e degli impegni di mantenimento previsti.

RISPOSTA: Come previsto al paragrafo 11.2 dell'Avviso, il richiedente si impegna ad iscriversi al regime previdenziale INPS in qualità di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o Coltivatore Diretto entro la domanda di saldo. Il periodo vincolativo dei 7 anni, altresì, decorre dalla data di notifica del nulla osta di concessione, pena la revoca degli aiuti concessi, come definito dall'allegato A-4 dell'Avviso.

Ai sensi del paragrafo 6.7 dell'Avviso pubblico, la disciplina della cessione aziendale riguarda specificamente il trasferimento di superfici di cui il genitore (o parente/affine entro il 1° grado) ha la disponibilità a titolo di proprietà, usufrutto o enfiteusi.

La stipula di un nuovo contratto di affitto tra un terzo proprietario e il giovane agricoltore costituisce un'autonoma ed effettiva acquisizione di titolo di possesso e non configura di per sé una cessione da parte del genitore, in quanto non si realizza un trasferimento di beni o diritti reali tra genitore e figlio.

Tuttavia, in sede di istruttoria, resta ferma la verifica della veridicità e della sostanza delle operazioni al fine di accertare che non ricorrano condizioni create artificialmente per eludere i requisiti di accesso al sostegno o la disciplina del trasferimento d'azienda prevista dal medesimo paragrafo 6.7.

Q2. Con riferimento all'impegno previsto al paragrafo 11.2, lettera c), secondo cui il beneficiario deve "iscriversi al regime previdenziale INPS in qualità di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o Coltivatore Diretto entro la conclusione del Piano Aziendale e mantenere tale posizione per il periodo vincolativo di 7 anni decorrente dalla data di notifica del Nulla Osta di concessione", si chiede di chiarire la decorrenza effettiva dell'obbligo.

In particolare, non risulta chiaro se il periodo di mantenimento dell'iscrizione INPS debba essere calcolato:

- dalla data effettiva di iscrizione del beneficiario alla gestione previdenziale INPS in qualità di IAP o Coltivatore Diretto;
- oppure dalla data di notifica del Nulla Osta di concessione, indipendentemente dal momento in cui viene perfezionata l'iscrizione all'INPS entro i termini previsti dal bando.

RISPOSTA: Come previsto al paragrafo 11.2 dell'Avviso, il richiedente si impegna ad iscriversi al regime previdenziale INPS in qualità di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o Coltivatore Diretto entro la domanda di saldo. Il periodo vincolativo dei 7 anni, altresì, decorre dalla data di notifica del nulla osta di concessione, pena la revoca degli aiuti concessi, come definito dall'allegato A-4 dell'Avviso.

13. VARIANTI

Q1. Si chiede se nella variante, che può essere presentata massimo 45 gg. prima della rendicontazione, possono essere inclusi ed ammissibili anche investimenti già fatti e realizzati che non erano presenti in domanda di sostegno.

RISPOSTA: Sì, a condizione che la congruità della spesa sia valutata prima della realizzazione dell'investimento in variante e che l'attribuzione dei criteri di selezione non comporti una riduzione dei punteggi tale che porti l'azienda in una posizione in graduatoria sotto l'ultima azienda finanziata.

17. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Q1. Nel caso in cui il Piano Aziendale preveda investimenti nel settore zootecnico per l'allevamento avicolo condotto in regime di soccida, si chiede di chiarire se al termine del piano debba essere dimostrato il rispetto del requisito dell'auto-provvigionamento foraggero/alimentare espresso in Unità Foraggiere (UF) potenziali.

RISPOSTA: No. Il bando non prevede, tra le condizioni di ammissibilità o gli impegni di fine piano, alcun requisito o vincolo legato all'auto-provvigionamento foraggero o al calcolo delle Unità Foraggiere (UF) potenziali.

Si rammenta che, qualora l'insediamento si fondi su un allevamento condotto in regime di soccida, ai fini del calcolo della Produzione Totale (PS) aziendale necessaria al rispetto delle soglie minime e massime di accesso, dovrà essere computata esclusivamente la quota percentuale di ripartizione del prodotto effettivamente spettante al richiedente, così come formalizzato nel relativo contratto registrato (paragrafo 6.8).